

Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Campania in attuazione della DGR n. 378 del 24/09/2013

Fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane - Misura "Tranched Cover"

P.O. FESR Campania 2007-2013

Obiettivo Operativo 2.4 Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b



INDICE

1. PREMESSA E FINALITA'	3
2. DEFINIZIONI	4
3. VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI	5
4. NATURA ROTATIVA DEL FONDO E MODALITÀ DI INTERVENTO	5
5. CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE	6
6. FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI CHE COMPONGONO IL PORTAFOGLIO	7
7. MODALITÀ OPERATIVE	7
8. COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE DA PARTE DELLA BANCA ORIGINATOR SENZA L'INTERVENTO DEI CONFIDI	8
9. COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE DA PARTE DELLA BANCA ORIGINATOR CON L'INTERVENTO DEI CONFIDI	8
10. RECUPERO CREDITI	9
11. DISCIPLINA DEGLI AIUTI	9
12. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE	9
13. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE	10
14. DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE	10
15. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE	11
16. AGGIUDICAZIONE	13
17. SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE	13
18. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA	14
19. COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO ED ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO DI SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.	14
20. REQUISITI CONFIDI	15
21. DISPOSIZIONI GENERALI	15
22. PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	16



1 PREMESSA E FINALITA'

La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha inteso adottare misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, stanziando 100 Meuro sul POR FESR 2007-2013, quale dotazione di un Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane coerente all' Obiettivo Operativo 2.4 - Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b.

Il Fondo è stato costituito con il D.D. n. 298 del 24/12/2013 della DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania pubblicato sul BURC n. 1 del 7/01/2014 e prevede i seguenti strumenti:

- ✓ Operazioni a supporto del tessuto produttivo artigianale e di start up;
- ✓ Iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito;
- ✓ Misura a favore della crescita del tessuto produttivo.

Nell'ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito è stata istituita la Misura "Tranched Cover" che, con uno stanziamento di **18.000.000 di Euro**, prevede operazioni di cartolarizzazione sintetica nella forma di strutture segmentate o *tranched* come definite dalla circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

Il presente Avviso è finalizzato a selezionare operatori economici idonei a dare attuazione agli interventi destinati a migliorare, attraverso l'impiego delle risorse del Fondo, l'accesso delle PMI al mercato del credito secondo i principi dell'"Accesso aumentato al finanziamento".

La gestione del Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI campane ed in particolare della Misura "Tranched Cover" è affidata dalla DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania a Sviluppo Campania S.p.A., società in house della Regione Campania.

Nell'applicazione dell'intervento si terrà conto delle seguenti fonti normative:

- ✓ Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 pubblicato sulla GUCE n. L 210 del 31/07/2006;
- ✓ Regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 pubblicato sulla GUCE n. L 210 del 31/07/2006;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 pubblicato sulla GUCE n. L 347 del 20/12/2013, artt. 37,38,40,41;
- ✓ Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione del 29 novembre 2011 pubblicato sulla GUCE n. L 317 del 30/11/2011;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, e successive modificazioni, pubblicato sulla GUCE n. L 371 del 27/12/2006;
- ✓ Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 pubblicato sulla GUCE n. L 352 del 24/12/2013;
- ✓ Regolamento n. 575/2013: indica il Regolamento dell'Unione Europea relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento UE 648/2012 pubblicato sulla GUUE n. L 176 del 27/06/2013;



- ✓ Circolare n. 285/2013; indica la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di "Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche"
- ✓ Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie del 20 giugno 2008, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 20 giugno 2008, C 155/10;
- ✓ Decisione n. 4505 del 6 luglio 2010 della Commissione Europea di approvazione del metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010);
- ✓ Strategia di investimento e pianificazione del Fondo approvata con Decreto Dirigenziale n. 298 del 24/12/2013 pubblicato sul BURC n. 1 del 07/01/2014;
- ✓ Delibera della Giunta Regionale della Campania n. 378 del 24 settembre 2013 pubblicata sul BURC n. 53 del 03/10/2013;
- ✓ Direttive di Attuazione relative al presente Avviso approvate dalla Direzione Generale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive con Decreto Dirigenziale n. 1255 del 10.12.14.

2 DEFINIZIONI

Ai fini del presente Avviso sono adottate le seguenti definizioni:

- A. Delibera: indica la Delibera della Giunta Regionale della Campania n° 378 del 24/09/2013;
- B. Fondo: fondo di garanzia denominato Fondo PMI- Misura "Tranched Cover";
- C. Regione: indica la Regione Campania;
- D. Principio dell'"Accesso aumentato al finanziamento", fa riferimento a:
 - (i) riduzione delle particolari difficoltà che le PMI incontrano nell'accedere al finanziamento, in un contesto di crisi economica e finanziaria nazionale;
 - (ii) creazione di migliori opportunità di lavoro sostenendo le PMI con la creazione di crescita e occupazione potenziale attraverso aumentata disponibilità del finanziamento del debito.
- E. Regolamento *de minimis*: Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore ("*de minimis*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013, n. L 352/1;
- F. Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI: indica il metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (N 182/2010) notificato dal Ministero dello Sviluppo economico ed approvato dalla Commissione europea con decisione N. 4505 del 6 luglio 2010 e prorogato ai sensi del regolamento (UE) n. 1224/2013, in quanto definito in osservanza dell'art.5 par.1 lett.c) punto i) del regolamento (CE) n. 800/2008;
- G. Regolamento n. 575/2013: indica il Regolamento dell'Unione Europea relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento UE 648/2012 pubblicato sulla GUUE n. L 176 del 27/06/2013;
- H. Circolare n. 285/2013; indica la Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 in materia di "Nuove Disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche";
- I. Confidi: indica i soggetti di cui all'articolo 13 del Decreto Legge 30/09/2003, n. 269, convertito nella Legge 24/11/2003, n. 326, operanti in Campania e iscritti nelle apposite sezioni degli elenchi previsti agli artt. 106 e 107 del TUB, vigenti alla data del 04/09/2010;
- J. Originator/Finanziatore: indica gli operatori economici (banche, intermediari e società finanziarie) che erogano finanziamenti a medio/lungo termine in favore delle PMI e che, a fronte di un portafoglio creditizio suddiviso in due, tre o più parti (*tranche senior*, *tranche mezzanine* e *tranche junior*), trasferiscono il rischio del credito delle *tranche junior* ed eventualmente delle *tranche mezzanine*, rispettivamente, verso il Fondo e verso le garanzie erogate dai Confidi o da soggetti terzi che non utilizzino risorse pubbliche, mantenendo, invece, il rischio della *tranche senior*.



La tua Campania
cresce in Europa



- K. Portafoglio di esposizioni creditizie: indica un insieme di finanziamenti, erogati dall'Originator a suo insindacabile giudizio, aventi caratteristiche comuni, secondo le specifiche definite da Sviluppo Campania S.p.A.;
- L. *Tranche junior*: indica la quota del portafoglio di esposizioni creditizie, garantita dal *junior cash collateral*, che sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;
- M. *Tranche mezzanine*: indica la quota del portafoglio, garantita dal *mezzanine cash collateral*, avente grado di subordinazione minore rispetto alla *tranche junior* e maggiore rispetto alla *tranche senior*;
- N. *Tranche senior*: indica la quota del portafoglio di esposizioni creditizie il cui rischio di credito rimane in capo al soggetto erogante (originator), avente grado di subordinazione minore nel sopportare le perdite rispetto alle *tranche junior* e *mezzanine*;
- O. *Junior e mezzanine Cash collateral*: indicano i fondi monetari costituiti in pegno in favore del soggetto erogante (originator), rispettivamente, a copertura di *tranches junior* e di eventuali *tranches mezzanine* del portafoglio di esposizioni creditizie;
- P. Punto di stacco e spessore: indicano, rispettivamente, il punto che determina la suddivisione tra le *tranches* con diverso livello di subordinazione e la percentuale data dal rapporto tra una determinata tranche sul valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie;
- Q. CRM (Credit Risk Management): indica la funzione del soggetto preponente deputata al presidio e alla gestione del rischio di credito;
- R. TUB (Testo Unico Bancario): Decreto Legislativo del 1° settembre 1993, n. 385;
- S. *Ramp up*: indica il periodo massimo entro il quale dovrà essere costituito il Portafoglio e inviata a Sviluppo Campania S.p.A. la relativa Comunicazione di costituzione del Portafoglio di cui al punto 19. Il termine ultimo per la costituzione del portafoglio è comunque fissato al 15/12/2015;
- T. Fideiussione: indica la eventuale garanzia prestata dal Confidi durante il periodo di *ramp-up* all'atto della concessione di ciascun finanziamento da parte del soggetto finanziatore, di cui al punto 19.

3 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso. In caso di divergenza, il presente Avviso prevarrà sulle premesse ed allegati. Gli eventuali atti o documenti richiamati nel presente Avviso, anche se non allegati, se e in quanto pubblici, si intendono conosciuti dai partecipanti e formano parte integrante e sostanziale del presente Avviso.

4 NATURA ROTATIVA DEL FONDO E MODALITÀ DI INTERVENTO

Il Fondo ha natura rotativa. L'importo massimo dei Finanziamenti coperti dal Fondo (leva finanziaria massima), considerato lo spessore della *tranche junior* del 12,5%, come previsto dal successivo punto 8, è pari a 10 volte il valore del Fondo stesso. Il suddetto importo è calcolato al netto delle somme di volta in volta restituite dalle imprese beneficiarie dei Finanziamenti.

L'intervento di Sviluppo Campania S.p.A. sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un *junior cash collateral*, e sarà depositato presso l'*Originator*, remunerato a un tasso pari all' Euribor 3 mesi maggiorato dell'1(uno) per cento; la suddetta garanzia opera a copertura delle prime perdite registrate su un portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore di PMI per le finalità di cui al successivo punto 6.

L'eventuale intervento dei Confidi sarà attuato attraverso la costituzione in pegno di un *mezzanine cash collateral*, che sarà depositato presso l'*Originator*, e/o mediante la concessione di garanzia

personale del Confidi; la suddetta garanzia opera a copertura delle perdite della *tranche mezzanine* registrate su un portafoglio di esposizioni creditizie erogate in favore di PMI per le finalità di cui al successivo punto 6.

Lo spessore della *tranche junior* non potrà essere superiore al 12,5% del valore nominale del portafoglio di esposizioni creditizie.

Lo spessore della *tranche mezzanine*, eventualmente sottoscritta dai Confidi, non potrà essere superiore al 2,5%.

5 CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE

Il portafoglio di esposizioni creditizie dovrà essere costituito da un insieme di finanziamenti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) essere concessi, per le finalità previste dal punto 6, in favore di PMI valutate economicamente e finanziariamente sane, costituite anche in forma consortile o cooperativa, aventi sede legale e/o operativa nella Regione Campania e rientranti nei settori manifatturiero, servizi e costruzioni;
- b) essere di nuova concessione e avere una durata massima di sette anni;
- c) non essere tecnicamente collegati ad altri rapporti di finanziamento già in essere tra l'Originator e la PMI alla data della delibera di concessione, fatte salve le previsioni di cui al successivo punto 6, lettera d);
- d) essere costituito da singoli finanziamenti di importo compreso tra 50.000,00 (cinquantamila/00) euro e 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) euro;
- e) l'impresa finanziata, nelle ipotesi previste dalle operazioni di cui al successivo punto 6, lettere c) e f) deve provvedere ad un rafforzamento patrimoniale per un importo pari almeno al 25% della quota di finanziamento che può essere richiesto per il riequilibrio finanziario e per il finanziamento del patrimonio netto indisponibile. Per rafforzamento patrimoniale si intende l'aumento del Patrimonio Netto, da realizzarsi mediante aumento del Capitale Sociale ovvero attraverso la costituzione di una riserva vincolata;
- g) essere regolati a tasso fisso o variabile, calcolato sulla base dell'Euribor (nel caso di tassi variabili) o dell'Eurirs (nel caso di tassi fissi), maggiorato di uno spread, per ciascuna classe di merito creditizio, come risultante da successiva fase di valutazione e selezione di offerte economiche;
- h) essere eventualmente assistiti da garanzie tradizionali (reali e personali) e da garanzie concesse da soggetti istituzionali che non utilizzino risorse pubbliche, tenendo conto della possibilità per l'Originator di acquisire garanzie con riferimento alla *tranche senior* e alle quote relative al 20% della *tranche junior* e al 20% della *tranche mezzanine*, sottoscritta eventualmente dai Confidi, rimaste a carico dell'Originator, nel rispetto della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013.

Nell'ambito del portafoglio, non potranno essere concessi finanziamenti a PMI:

- i) che hanno ricevuto e non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
- j) che sono state destinatarie, nei sei anni precedenti, di provvedimenti di revoca totale di agevolazioni pubbliche, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- k) che non hanno restituito agevolazioni pubbliche per le quali sia stata disposta la restituzione;
- l) qualificabili come imprese in difficoltà o che presentano una probabilità di default superiore a quella corrispondente alla sesta classe di qualità creditizia della Tabella di cui al punto 3.3 della Comunicazione della Commissione sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie (2008/C155/02).



Ciascun portafoglio, dovrà essere costituito da finanziamenti diretti ad imprese rientranti nei settori manifatturiero, servizi e costruzioni con priorità a quest'ultimo (codice Ateco 2007) fino ad 1/3 della dotazione delle risorse.

6 FINALITÀ DEI FINANZIAMENTI CHE COMPONGONO IL PORTAFOGLIO

I finanziamenti di cui al punto 4 devono riguardare:

- a) Prestiti per la realizzazione di investimenti;
- b) Prestiti finalizzati all'attivo circolante (scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti salvo buon fine);
- c) Prestiti finalizzati all'effettuazione e/o al sostegno di processi di capitalizzazione aziendale;
- d) Prestiti finalizzati al riequilibrio finanziario relativi all'estinzione delle linee di credito a breve e medio termine e all'adozione di un piano di rimborso dall'indebitamento, nella misura massima del 30% del portafoglio.

Il programma d'investimento legato alle operazioni di cui al punto a) deve essere localizzato nella Regione Campania e deve essere avviato da parte delle PMI successivamente alla presentazione, da parte delle banche e degli altri operatori economici di cui al successivo punto 12, della domanda di partecipazione al presente Avviso.

Nel caso di finanziamenti di cui ai punti b), c) e d), le operazioni finanziate devono essere comunque connesse a un piano di sviluppo delle PMI beneficiarie del finanziamento. Per le imprese che operano in più regioni, il piano di sviluppo dovrà essere relativo al territorio campano.

7 MODALITÀ OPERATIVE

L'Originator può scegliere di costruire il portafoglio di esposizioni creditizie di cui al punto 5 senza l'intervento di un Confidi, secondo le modalità descritte nel successivo punto 8.

Alternativamente la Banca Originator può scegliere di costruire il portafoglio di esposizioni creditizie di cui al punto 5, suddividendolo in tre distinte classi (una *tranche junior*, una o più *tranche mezzanine* e una *tranche senior*) secondo le modalità descritte nel successivo punto 9.

Il portafoglio di esposizioni creditizie, la cui costruzione può essere effettuata in più fasi a stato di avanzamento, deve concludersi entro il 15/12/2015.

A fronte dell'intervento di mitigazione del rischio di credito realizzato da Sviluppo Campania S.p.A. attraverso l'utilizzo delle risorse del Fondo, nessun premio o commissione di garanzia sono richiesti alle PMI beneficiarie finali dell'intervento medesimo.

Per la costruzione del portafoglio, l'Originator procede con un avviso pubblico al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza dell'operazione.

Ove siano successivamente disponibili ulteriori risorse, si proporrà l'assegnazione di tali nuove risorse, a scorrimento dalla graduatoria definitiva.



La tua Campania
cresce in Europa



8 COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE DA PARTE DELLA BANCA ORIGINATOR SENZA L'INTERVENTO DEI CONFIDI

Il portafoglio di esposizioni creditizie viene suddiviso in due distinte classi: una *tranche junior*, esposta al rischio di prima perdita (*first loss*) del portafoglio e una *tranche senior*, con grado di subordinazione minore.

L'intervento di Sviluppo Campania S.p.A. è attuato attraverso la costituzione in pegno di un *junior cash collateral* in favore dell'Originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della *tranche junior* (80%).

I punti di stacco e spessore della *tranche junior* sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (*Supervisory Formula Approach*) di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

Lo spessore richiesto per la *tranche junior* non deve essere superiore al 12,5% del valore del relativo portafoglio di esposizioni creditizie, come individuato in sede definitiva, e, comunque, non deve essere né inferiore all'importo di 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila/00) euro, né superiore all'importo di 7.500.000,00 (settemilione cinquecento mila/00) euro.

9 COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO DI ESPOSIZIONI CREDITIZIE DA PARTE DELLA BANCA ORIGINATOR CON L'INTERVENTO DEI CONFIDI

Il portafoglio di esposizione creditizie viene suddiviso in tre distinte classi: una *tranche junior*, esposta al rischio di prima perdita (*first loss*) del portafoglio, una o più *tranche mezzanine*, aventi grado di subordinazione minore rispetto alla *tranche junior* e maggiore rispetto alla *tranche senior*, di cui una sottoscritta dai Confidi, e una *tranche senior*, con grado di subordinazione minore.

L'intervento di Sviluppo Campania S.p.A. è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego delle risorse del Fondo, di un *junior cash collateral* in favore dell'Originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della *tranche junior* (80%).

L'intervento dei Confidi è attuato attraverso la costituzione in pegno, mediante impiego di fondi monetari di un *mezzanine cash collateral* e/o rilascio di garanzia personale in favore dell'Originator, per un importo massimo pari alla parte garantita della *tranche mezzanine* (80%).

I punti di stacco e spessore della *tranche junior* sono determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (*Supervisory Formula Approach*) di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, oppure tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

Lo spessore richiesto per la *tranche junior* non deve essere superiore al 12,5% del valore del relativo portafoglio di esposizioni creditizie, come individuato in sede definitiva, e, comunque, non deve essere né inferiore all'importo di 1.250.000,00 (unmilione duecentocinquanta mila/00) euro, né superiore all'importo di 7.500.000,00 (settemilione cinquecento mila/00) euro.

Lo spessore richiesto per la *tranche mezzanine*, sottoscritta eventualmente dai Confidi, non deve essere superiore al 2,5% del valore del relativo portafoglio di esposizione creditizie, come individuato in sede definitiva. L'Originator può procedere ad un'ulteriore segmentazione del portafoglio, oltre a

quella prevista dal presente Avviso, tramite l'intervento di soggetti terzi, che non utilizzino risorse pubbliche, i quali possono sottoscrivere *tranche mezzanine* sul portafoglio, anche successivamente alla fase di *ramp-up*, qualora da questa struttura si tragga un beneficio evidente per le PMI .

10 RECUPERO CREDITI

Ai sensi dell'art. 1203 del Codice Civile, a seguito dei pagamenti effettuati dal Fondo sulla classe *junior*, Sviluppo Campania S.p.A. acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese inadempienti per le somme pagate.

11 DISCIPLINA DEGLI AIUTI

L'intervento del Fondo per i finanziamenti è disciplinato dal Regolamento *de minimis*. Gli aiuti concessi possono essere cumulati con altri aiuti "de minimis", a condizione che non superino il limite di € 200.000,00 nel periodo di tre esercizi finanziari.

L'elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato secondo le "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI" (Aiuto di Stato N. 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell'Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL).

La copertura fornita dal Fondo per le perdite su *tranche junior* sarà pari all'80% della perdita registrata su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti.

La eventuale copertura fornita dai Confidi per le perdite su *tranche mezzanine* sarà al massimo pari all'80% delle perdite registrate su ciascun finanziamento appartenente al singolo portafoglio di finanziamenti.

Gli aiuti concessi alle imprese ai sensi del presente punto sono recuperati da Sviluppo Campania S.p.A., previa decadenza dai medesimi aiuti, nel caso in cui:

- a. la PMI beneficiaria non realizzi le finalità di cui al punto 6;
- b. non siano state rispettate le condizioni richiamate al punto 6;
- c. non siano state rispettate le regole di cumulo previste del regolamento *de minimis* ;
- d. non siano state rispettate, per cause imputabili alla PMI beneficiaria, le altre condizioni previste dal presente Avviso ai fini dell'accesso all'intervento, ivi incluse quelle indicate punto 5.

Le risorse recuperate tornano nella disponibilità del Fondo.

12 REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Potranno partecipare al presente Avviso i seguenti operatori economici, anche costituiti nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa:

- a. banche italiane di cui al TUB;
- b. banche comunitarie stabilite nel territorio italiano di cui al TUB;
- c. intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del TUB vigente alla data del 4 settembre 2010;
- d. società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento di cui al TUB.



Gli operatori economici devono possedere, ai fini dell'ammissibilità della domanda di accesso, i seguenti requisiti:

- e) avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- f) possedere almeno uno sportello operativo nella Regione Campania;
- g) detenere al 31/12/2013 un patrimonio ai fini di vigilanza almeno pari a 200 milioni di euro e, in sede di presentazione della domanda di accesso, impegnarsi a diffondere, con adeguate forme, l'intervento della Regione Campania e a istituire almeno un Punto Informativo dedicato all'intervento.

Gli operatori economici, che intendono beneficiare della *mezzanine cash collateral* e/o delle garanzie personali, presentano una dichiarazione di impegno, sottoscritta con uno o più Confidi, con le caratteristiche di cui al punto 20, mediante la quale il/i Confidi si impegna/no, in caso di aggiudicazione, a costituire un *mezzanine cash collateral* e/o a rilasciare una garanzia personale a copertura del rischio di perdita della tranche *mezzanine* del portafoglio di finanziamenti che sarà costruito secondo la disciplina contenuta nel presente Avviso e secondo quanto previsto dai relativi Allegati.

Gli operatori economici si impegnano ad accendere un conto corrente, intestato a "Sviluppo Campania S.p.A. - Fondo PMI "Tranched Cover" sul quale sarà depositato lo *junior cash collateral* a garanzia delle prime perdite del portafoglio, in conformità con quanto previsto nel presente Avviso. Su tale conto non devono essere previste spese di gestione. Gli interessi che maturano sul predetto conto, di cui al punto 4, liquidati trimestralmente, sono a favore di Sviluppo Campania S.p.A. nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell'1 (uno) per cento.

Non sono ammessi a partecipare operatori che, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

13 MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte, redatte in lingua italiana utilizzando l'apposita modulistica allegata al presente Avviso e disponibile sul sito internet www.sviluppocampania.it, devono pervenire, con qualsiasi mezzo che ne attesti il ricevimento, al seguente indirizzo: Sviluppo Campania S.p.A., Area ASI Marcianise Sud 81025 - Marcianise (CE), a pena di esclusione, **entro le ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell'Avviso sul BURC.**

Il plico, chiuso e controfirmato sui lembi con all'esterno l'intestazione del mittente, recante la dicitura: "Procedura per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Campania-Fondo PMI "Tranched Cover", deve contenere la documentazione elencata al punto 14.

14 DOCUMENTI PER LA PARTECIPAZIONE

Documentazione da inserire nel plico a pena di esclusione di cui al precedente punto 13.

BUSTA "A" - documentazione amministrativa:

✓ Domanda di partecipazione (Allegato 1), sottoscritta in calce dal legale rappresentante del soggetto partecipante, o da un suo procuratore speciale, e tutta la documentazione ivi indicata.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ogni soggetto del raggruppamento deve fornire la documentazione di cui al precedente capoverso e indicare la quota di partecipazione al raggruppamento e la parte del finanziamento che verrà da esso eseguita. La domanda di accesso deve



La tua Campania
cresce in Europa



essere altresì sottoscritta dai legali rappresentanti di tutte le imprese e corredata, a pena di esclusione dalla procedura, da:

- a. mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituiti, ovvero:
- b. dichiarazione sottoscritta da ciascun soggetto partecipante al costituendo raggruppamento, contenente l'indicazione dell'impresa alla quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandataria, relativamente ai raggruppamenti temporanei di imprese costituendi.

BUSTA "B" - Offerta condizioni economiche

L'offerta delle condizioni economiche applicate dovrà essere contenuta in un plico chiuso, sigillato e firmato sui lembi di chiusura, recante la dicitura "Proposta di Accordo di portafoglio" di finanziamenti tramite il sostegno del Fondo PMI "Tranched Cover" (Allegato 3). Essa deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti indicazioni:

- a. condizioni economiche, incluse le commissioni, espresse in termini di spread massimo rispetto ai parametri di riferimento di cui al punto 5, lettera g), applicate ai finanziamenti in relazione a ciascuna classe di merito creditizio di cui alla Tabella 1 al successivo punto 15. Ai fini della valutazione dell'offerta economica è necessario che l'originator partecipante descriva la composizione e la durata del periodo dell'ammortamento ordinario del portafoglio creditizio, indicando la dimensione delle esposizioni creditizie con riferimento al rating di appartenenza, nonché in relazione al *Cash Collateral junior* e al *Cash collateral mezzanine*;

- b. l'Originator, per definire la classe di merito creditizio della tranche senior, dovrà indicare se intende applicare la formula di vigilanza (Supervisory Formula Approach) di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, ovvero fare ricorso alla certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI).

Ai fini della formulazione del tasso da applicare ai finanziamenti oggetto dell'offerta economica, l'Originator deve tenere conto del beneficio ottenuto a seguito dell'intervento di Sviluppo Campania S.p.A. (conferimento della dotazione finanziaria e costituzione del junior cash collateral). Tale beneficio dovrà essere traslato alle PMI.

Nel caso di tasso fisso, il parametro da utilizzare (Eurirs) per la definizione del tasso finale deve essere allineato alla durata del finanziamento.

15 VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE E DELLE OFFERTE ECONOMICHE

Nel corso di apposita seduta pubblica, la cui data e luogo di svolgimento saranno comunicate mediante PEC ai singoli partecipanti e pubblicate sul sito internet di Sviluppo Campania S.p.A., una Commissione, all'uopo costituita da Sviluppo Campania S.p.A., procederà all'apertura del plico di cui al punto 13 e della BUSTA "A" di cui al punto 14, verificando la completezza dei documenti ivi contenuti ed il possesso dei requisiti di cui al punto 12, nonché la presenza dell'eventuale dichiarazione di impegno, sottoscritta con uno o più Confidi, ai sensi del precedente punto 12 .

Le domande di partecipazione incomplete dei dati o difformi o irregolari o presentate fuori dal termine saranno considerate inammissibili e ne sarà data comunicazione, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, ai soggetti interessati.

Terminata la fase di verifica di ammissibilità, Sviluppo Campania S.p.A. ne comunicherà via PEC l'esito agli operatori economici, dandone evidenza anche sul sito web www.sviluppocampania.it.



La tua Campania
cresce in Europa



Nel corso di una successiva seduta pubblica, la cui data e luogo di svolgimento saranno comunicati agli operatori economici ritenuti ammissibili, la Commissione procederà all'apertura della BUSTA "B" (di cui al punto 14). Dopo aver verificato la rispondenza dei plichi e delle offerte ricevute con quanto previsto nel presente Avviso, valuterà le relative offerte economiche, attribuendo a ciascuna di esse un punteggio sulla base delle condizioni economiche applicate ai finanziamenti, apprezzate sulla base del vantaggio per le PMI. Tale elemento è valutato confrontando le condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, dal soggetto proponente in sede di offerta economica con i parametri riportati nella successiva Tabella 1.

A tale elemento è attribuito un punteggio da 0 a 100 (cento) sulla base della seguente formula:

$$P_i = C_{min} \times P_{max} / C_i$$

dove:

P_i = punteggio dell'offerta oggetto di valutazione;

C_{min} = valore minimo offerto delle condizioni economiche;

C_i = valore medio ponderato delle condizioni economiche indicate, per ciascuna classe di merito creditizio, al soggetto proponente iesimo, con i che va da 0 a n (n = numero dei soggetti partecipanti). I fattori di ponderazione sono riportati nella Tabella n. 1;

P_{max} = punteggio massimo, pari a 100.

Tabella 1

Classe di rating			(A) Fattore di Correzione	(B) Tasso offerto	(AxB) Tasso corretto
Standard & Poor's	Fitch	Moody's			
AAA	AAA	Aaa	0,25		
AA+	AA+	Aa	0,25		
AA	AA	Aa	0,25		
AA-	AA-	Aa	0,25		
A+	A+	A1	1,00		
A	A	A	1,00		
A-	A-	A3	1,00		
BBB+	BBB+	Baa1	5,00		
BBB	BBB	Baa2	5,00		
BBB-	BBB-	Baa3	5,00		
BB	BB+	Ba1	12,00		
BB	BB	Ba2	12,00		
BB-	BB-	Ba3	12,00		
B+	B+	B1	12,00		
B	B	B2	12,00		
B-	B-	B3	12,00		



Al fine di ottimizzare l'efficacia della copertura, ai portafogli di esposizioni creditizie con periodo di ammortamento compreso tra tre e cinque anni, oltre eventuale preammortamento massimo di due anni, sarà attribuita una premialità consistente in un punteggio pari a dieci punti.

Il punteggio, attribuito sulla base delle precedenti formule è espresso in numeri interi e due cifre decimali. In presenza di più cifre decimali, il punteggio viene arrotondato alla seconda cifra con il seguente criterio: se la terza cifra è uguale o superiore a cinque, l'arrotondamento è effettuato per eccesso; se la terza cifra è inferiore a cinque, l'arrotondamento è effettuato per difetto. Per consentire l'applicazione delle predette formule, laddove fossero presenti valori pari a 0 (zero) e ciò comportasse l'indeterminatezza dei risultati, tali valori sono convenzionalmente approssimati a 0,10 (zero virgola dieci).

Al termine della valutazione, sarà stilato un elenco secondo l'ordine dei punteggi attribuiti, che costituirà la graduatoria elaborata dalla Commissione.

16 AGGIUDICAZIONE

Sviluppo Campania S.p.A. adotta, con proprio provvedimento, la graduatoria di cui al punto 15 e aggiudica, sino ad esaurimento, le risorse di cui al punto 1, procedendo in ordine di graduatoria. Nel caso in cui le predette risorse soddisfino in misura solo parziale la proposta che occupa l'ultima posizione della graduatoria utile per beneficiare dell'intervento di Sviluppo Campania S.p.A., al soggetto partecipante è assegnato un termine di 10 giorni per comunicare se intende accettare il predetto intervento parziale, ovvero rinunciare allo stesso. Nel caso di rifiuto, la medesima procedura è ripetuta mediante scorrimento della graduatoria.

Sviluppo Campania S.p.A. e ciascun soggetto aggiudicatario, entro 30 giorni dalla data dell'aggiudicazione, procedono alla stipula della Convenzione di cui punto 17.

Sviluppo Campania S.p.A. si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

17 SOTTOSCRIZIONE DELLA CONVENZIONE

Sviluppo Campania S.p.A., tenuto conto dei contenuti dell'offerta, stipula una specifica Convenzione con gli operatori economici aggiudicatari secondo uno Schema di Accordo Convenzionale Sviluppo Campania - Finanziatore (Allegato 4) volto a disciplinare i rapporti tra le parti durante il periodo di *ramp-up* e, successivamente alle Comunicazioni di costituzione del Portafoglio, a fronte della assegnazione definitiva delle risorse, a regolare gli obblighi del soggetto aggiudicatario in merito al controllo e al monitoraggio dei finanziamenti, riferiti soprattutto:

- a. alle informazioni anagrafiche relative a ciascuna PMI finanziata e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia di calcolo di cui al punto 14, distinta per investimenti, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, sostegno di processi di capitalizzazione aziendale e rinegoziazione del debito o consolidamento delle passività a breve termine;
- b. ai principali dati contabili delle PMI finanziate;
- c. alla classe di merito creditizio attribuita alle PMI al momento della concessione del finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del finanziamento;
- d. alle condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato;



- e. ai finanziamenti in default, ossia ai finanziamenti appostati dall'Originator a "sofferenza", "credito ristrutturato" o "incaglio". Non è possibile prevedere altra tipologia di finanziamenti in default;
- f. ad ogni evento inerente l'andamento del finanziamento e della PMI finanziata, rilevante ai fini della attivazione dell'intervento di protezione del rischio di credito offerto da Sviluppo Campania S.p.A. attraverso le risorse del Fondo;
- g. alla presentazione di relazioni periodiche, delle schede di monitoraggio che saranno rese disponibili sul sito www.sviluppocampania.it entro il termine di presentazione delle domande di partecipazione, nonché di ogni altra necessaria comunicazione a Sviluppo Campania S.p.A. circa l'andamento dei finanziamenti e delle PMI finanziate.

18 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Al fine di coprire il portafoglio da eventuali variazioni nella componente "Rischio Paese", l'Originator potrà adeguare lo spread offerto in sede di offerta economica come nel seguito indicato:

$$\Delta\text{Spread} = 70\% (\text{CDStr} - \text{CDSoff}) / \text{CDSoff}$$

dove:

ΔSpread indica l'adeguamento dello spread offerto in termini di variazione positiva;

CDStr indica la media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD, pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contributor CMAL (Credit Market Analysis), rilevate il mese precedente a quello di chiusura del portafoglio;

CDSoff indica la media mensile delle quotazioni del CDS Italia 5Y USD, pubblicata sulla pagina ITALY CDS USD SR 5Y CORP del servizio Bloomberg, quotazione mid del contributor CMAL (Credit Market Analysis), rilevate il mese precedente a quello di presentazione dell'offerta economica (vedi punto 14).

19 COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO ED ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO DI SVILUPPO CAMPANIA S.P.A.

La fase di costruzione del Portafoglio (periodo di *ramp up*) deve concludersi entro il 15/12/2015. Si specifica che entro tale data tutti i finanziamenti devono essere stati erogati.

In caso di sottoscrizione della *tranche mezzanine* da parte di un Confidi, durante il periodo di *ramp up*, questi presterà all'atto della concessione di ciascun finanziamento da parte del soggetto finanziatore e a favore di esso, garanzia personale di durata pari alla durata del finanziamento. Alla data di costituzione del *mezzanine cash collateral*, la relativa fideiussione sarà liberata e sarà sostituita dalla costituzione in pegno del *mezzanine cash collateral* a copertura delle possibili perdite sulla *tranche mezzanine* ai sensi di quanto previsto nel presente Avviso e dallo Schema di Accordo Convenzionale stipulato tra soggetto finanziatore e Confidi (Allegato 5).

Il soggetto aggiudicatario entro il suddetto termine del 15/12/2015, comunica a Sviluppo Campania S.p.A.:

- a. La chiusura delle fasi di costruzione del portafoglio di esposizioni creditizie;
- b. l'ammontare complessivo del portafoglio di esposizioni creditizie e il numero di PMI finanziate;
- c. il punto di stacco e lo spessore della *tranche junior*, il punto di stacco e lo spessore della eventuale *tranche mezzanine*, sottoscritta dai Confidi, nonché il punto di stacco e lo spessore della *tranche senior* determinati con le modalità di cui al punto 8 ovvero al punto 9. Nel caso di utilizzo dell'approccio della formula di vigilanza, devono essere altresì indicati gli assunti e la metodologia utilizzata per la stima di tutte le variabili considerate nella applicazione della medesima formula di vigilanza. Nel caso di ricorso al rating esterno, oltre al punto di stacco e lo spessore della *tranche junior* e della eventuale *tranche*



La tua Campania
cresce in Europa



- mezzanine*, sottoscritta dai Confidi, deve essere prodotta la documentazione rilasciata dalla ECAI comprovante il rilascio di un rating sulla *tranche senior* del portafoglio corrispondente;
- d. le condizioni economiche applicate ai singoli finanziamenti in relazione alla classe di merito assegnata a ciascuna PMI, in conformità a quanto riportato in sede di offerta economica;
 - e. l'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento;
 - f. eventuali, ulteriori dati e informazioni indicati nella Convenzione di cui al punto 17.

Sviluppo Campania S.p.A. procede alla costituzione in pegno, in favore del soggetto aggiudicatario, mediante il trasferimento per porzioni delle risorse (50% della quota di *cash collateral*, corrispondente all'ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta economica, a seguito della sottoscrizione della convenzione, oltre a due quote, pari rispettivamente al 30% ed al 20%, corrisposte sulla base agli stati di avanzamento risultanti dalle delibere assunte dall'Originator).

Il portafoglio complessivo non deve essere né inferiore ad euro 10.000.000 (diecimilioni/00), né superiore ad euro 60.000.000,00 (sessantamiliardi/00).

Almeno un giorno lavorativo antecedente la data di costituzione del *junior cash collateral*, dovrà essere sottoscritto, a pena di revoca dei benefici, l'eventuale contratto di pegno a garanzia della eventuale *tranche mezzanine*, sottoscritta dai Confidi.

Qualora il soggetto aggiudicatario, entro 15/12/2015, non raggiunga l'ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta economica la fase di costruzione del portafoglio si intende comunque conclusa alla predetta data, per un importo pari all'ammontare complessivo dei finanziamenti effettivamente concessi purché non inferiori all'importo minimo di €10.000.000. Conseguentemente, saranno adeguati gli importi del *junior cash collateral*, con restituzione della quota eccedente a Sviluppo Campania entro e non oltre il 31/12/2015.

20 REQUISITI CONFIDI

Ai fini del presente Avviso, possono partecipare all'operazione *tranchéd cover* i Confidi iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del TUB e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a. avere almeno una sede operativa nella Regione Campania;
- b. avere natura privatistica e non essere in alcun modo riconducibili a pubblici poteri;
- c. avere uno stock di garanzie impegnate almeno pari a 80 milioni di euro;
- d. avere una adeguata struttura di CRM;
- e. avere adottato idonee procedure operative per la concessione di garanzie, ivi compreso l'eventuale sistema di deleghe.

I Confidi non sono ammessi a partecipare, qualora, alla data di presentazione della proposta, non siano in regola con gli obblighi contributivi e fiscali, come desumibile dal documento Unico di regolarità contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

21 DISPOSIZIONI GENERALI

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente.

Restano ferme le responsabilità civili, penali, amministrative e contabili dei soggetti destinatari ammessi al finanziamento.

Dovrà essere data la massima pubblicità riguardo gli investimenti finanziati adottando i criteri di trasparenza previsti dalla legislazione.



Al presente Avviso Misura “Tranched Cover” sarà data la massima diffusione tramite pubblicazione su due principali quotidiani della Campania, pubblicazione di un comunicato e pubblicazione integrale dell’Avviso agli indirizzi Internet. Tutte le opportunità saranno inserite nel sito www.sviluppocampania.it e nei siti della Regione Campania www.economia.campania.it e www.porfesr.regione.campania.it.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:
Sviluppo Campania S.p.A.
Incubatore di Marcianise (CE) – Via Area Asi Marcianise Sud
Tel. 0823/639111-fax 0823/639113
PEC: sviluppocampania@legalmail.it

22 PRIVACY E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

I dati forniti dai richiedenti a Sviluppo Campania S.p.A. saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità di cui al presente Avviso e per scopi istituzionali.

Il trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente Avviso e per tutte le conseguenti attività. I dati saranno trattati da Sviluppo Campania S.p.A. per il perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del D.Lgs., n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati.

Per le predette finalità e al fine di monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PO FESR e per la realizzazione di analisi e ricerche a fini statistici da parte della Regione Campania, del Governo Nazionale o da enti da questi individuati, Sviluppo Campania S.p.A. si riserva di comunicare e trasferire i dati personali, oggetto di tutela ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, ai soggetti autorizzati, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.

Le imprese beneficiarie componenti la rete autorizzano espressamente e sin d’ora Sviluppo Campania S.p.A. e la Regione Campania (ove occorra) alla pubblicazione dei dati dei soggetti medesimi quali soggetti richiedenti e/o soggetti ammessi al finanziamento richiesto.

Titolare del trattamento dei dati è **Sviluppo Campania S.p.A.**

Il Responsabile unico del procedimento è il dr. Alessandro Gargani

Per esercitare i diritti di accesso, rettifica, opposizione al trattamento e gli altri diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.196/2003 (Testo Unico – Codice Privacy) ci si potrà rivolgere a: Sviluppo Campania S.p.A., Area ASI Marcianise Sud 81025 - Marcianise (CE); PEC: sviluppocampania@legalmail.it

Alle imprese beneficiarie componenti la rete sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi inoltrando la richiesta a Sviluppo Campania S.p.A., Area ASI Marcianise Sud 81025 - Marcianise (CE); PEC: sviluppocampania@legalmail.it.

Data,

Firma.....

ALLEGATI

**Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Campania in attuazione della DGR n. 378 del 24/09/2013
Fondo rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane- Misura "Tranched Cover"**

P.O. FESR Campania 2007-2013

Obiettivo Operativo 2.4 Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale"- azione b

INDICE DEGLI ALLEGATI

- ✓ **ALLEGATO 1 - DOMANDA DI PARTECIPAZIONE**
- ✓ **ALLEGATO 2 - DICHIARAZIONE D'IMPEGNO SOTTOSCRITTA DA UNO O PIU' CONFIDI**
- ✓ **ALLEGATO 3 - PROPOSTA DI ACCORDO DI PORTAFOGLIO**
- ✓ **ALLEGATO 4 - SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Sviluppo Campania - Finanziatore**
 - A. Allegato 4A: Avviso**
 - B. Allegato 4B: Proposta di Accordo di Portafoglio**
 - C. Allegato 4C: Contratto di Pegno**
 - Allegato 4C.1 - Finanziamenti
 - Allegato 4C.2 – Comunicazione di addebito o accredito
 - Allegato 4C.3 - Comunicazione di avvenuta definizione della posizione
 - Allegato 4C.4 - Comunicazione di escussione
 - D. Allegato 4D: Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio**
- ✓ **ALLEGATO 5 - SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Finanziatore-Confidi**
 - A. Allegato 5A: Avviso**
 - B. Allegato 5B: Contratto di Pegno a Garanzia della *Tranche Mezzanine***
 - Allegato 5B.1: Finanziamenti. Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio
 - Allegato 5B.2: Comunicazione di Addebito o Accredito
 - Allegato 5B.3: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione
 - Allegato 5B.4: Comunicazione di Escussione
 - C. ALLEGATO 5C: Schema di Garanzia Personale *Mezzanine* a Garanzia della *Tranche Mezzanine***
 - Allegato 5C.1: Finanziamenti. Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio
 - Allegato 5C.2: Comunicazione relativa alla Perdita Stimata
 - Allegato 5C.3: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione
 - Allegato 5C.4: Comunicazione di Escussione

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Domanda di partecipazione all'Avviso pubblico per la selezione di soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività creditizia per la realizzazione di portafogli di finanziamenti da erogare a piccole e medie imprese operanti nella Regione Campania in attuazione della DGR n. 378 del 24/09/2013

Il sottoscritto [•]

nato il [•] a [•] in qualità di [•] della banca [•] con sede in [•] con codice fiscale – partita I.V.A. telefono [•] fax [•] PEC [•]

chiede

di partecipare all'Avviso indicato in oggetto:

- singolarmente;
- come capogruppo/mandatario di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da [•];
- mandante di un costituendo o costituito raggruppamento temporaneo di imprese composto da: [•].

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.p.r. n. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dal codice penale e dalle altre leggi speciali in materia, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara

1) di essere una banca italiana di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); una banca comunitaria stabilita nel territorio italiano di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.); una società finanziaria ammessa al mutuo riconoscimento di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (T.U.B.) con:

- denominazione: [•]
- sede sociale: [•]
- n. iscrizione Registro Imprese, C.F. e P.IVA: [•]
- data di iscrizione: [•]
- e n. iscrizione: [•];

2) di avere natura privatistica e di non essere controllati da soggetti pubblici;

3) che, in ogni caso, non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 163/2006).

4) che gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del

18/03/1998;

5) di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa italiana come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

6) di possedere sul territorio della Regione Campania sede/i operativa/e in[•] (*indicare la/e sede/i operativa/e*);

dichiara altresì:

7) di impegnarsi, in caso di assegnazione, ad indicare nell'ambito di qualunque attività promozionale che verrà svolta, l'apporto finanziario all'operazione fornito dalla Regione Campania;

8) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo) che in caso di assegnazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo/mandatario a:

- denominazione [•]
- con sede in [•]
- con codice fiscale - partita I.V.A. [•]
- che si uniformerà alla disciplina vigente in materia con riferimento ai raggruppamenti di imprese e che il sopradetto intermediario interverrà, quale mandatario per i seguenti istituti di credito (indicare denominazione, ragione sociale e sede per ciascun confidi mandante);
- denominazione [•]
- con sede in [•]
- con codice fiscale - partita I.V.A. [•]

9) (in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito) allega mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito per atto pubblico o scrittura privata autenticata;

di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell'Avviso e nello Schema di Accordo Convenzionale a esso allegato e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte;

10) di detenere un patrimonio di vigilanza al 30/06/2013 almeno pari a 200 milioni di euro;

di diffondere, con adeguate forme, l'intervento della Regione Campania e di istituire almeno un Punto informativo dedicato all'intervento.

DATA

TIMBRO E FIRMA

NB La presente Domanda di partecipazione, in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale (o da soggetto abilitato a impegnare l'ente) di ciascun intermediario costituente il raggruppamento. La presente Domanda di partecipazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art.38 D.P.R. n.445/2000.

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONE D'IMPEGNO SOTTOSCRITTA DA UNO O PIU' CONFIDI

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Il sottoscritto [•] nato il [•] a [•] in qualità di [•] del Confidi [•] con sede in [•] con codice fiscale – partita IVA [•], telefono [•], fax [•], PEC [•]

dichiara

1) di essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 ovvero all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario vigente alla data del 4 settembre 2010, ovvero di essere un organismo corrispondente a un Confidi di cui sopra avente sede legale, direzione generale e principale sede operativa in un medesimo stato comunitario diverso dall'Italia, anche costituito nella forma di raggruppamento temporaneo di impresa ed a tal fine indica i seguenti dati di iscrizione:

- denominazione: [•]
 - sede sociale: [•]
 - n. iscrizione Registro imprese, C. F. e P.IVA: [•]
 - data di iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 107 ovvero all'albo di cui all'articolo 106 del Testo Unico Bancario vigente alla data del 4 settembre 2010: [•]
 - e n. iscrizione: [•]
 - di avere la facoltà di esercitare in Italia l'attività di concessione di garanzie in qualità di Confidi ai sensi degli artt. 18 e 114 del Testo Unico Bancario e ciò secondo i seguenti dati di iscrizione: [•];
- 2) di avere natura privatistica e di non essere controllati da soggetti pubblici;
- 3) che, in ogni caso, non sussiste alcuna delle cause di esclusione a contrattare con la pubblica amministrazione e/o con soggetti pubblici, ai sensi della vigente normativa (D.Lgs. 163/2006);
- 4) che gli esponenti aziendali sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al D.M. n. 161 del 18/03/1998;
- 5) di essere in regola con gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla vigente normativa italiana come desumibile dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, nonché con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- 6) di possedere sul territorio della Regione Campania sede/i operativa/e in *(indicare la/e sede/i operativa/e)* e di possedere una struttura organizzativa idonea a garantire la copertura di almeno una provincia;
- 7) di avere n. [•] *(indicare il numero di convenzioni)* convenzioni in essere per la concessione di garanzie per finanziamenti a breve e/o medio lungo termine, sottoscritte con n. [•] *(indicare in numero di istituti contraenti)* istituti bancari e/o finanziari;
- 8) di possedere n. [•] *(indicare il numero di imprese)* imprese associate al Confidi;
- 9) di avere uno stock di garanzie impegnate almeno pari a 80 milioni di euro;

- 10) di avere una adeguata struttura di CRM;
11) di avere adottato idonee procedure operative per la concessione di garanzie, ivi compreso l'eventuale sistema di deleghe.

si impegna:

12) successivamente all'invio delle Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio, alla Data di Costituzione della Garanzia *Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine)*, a:

- (a) aprire presso il Finanziatore il Conto Vincolato Confidi;
(b) versare in un'unica soluzione su tale Conto Vincolato Confidi il *Mezzanine Cash Collateral*;
(c) costituire un pegno su tale somme, firmando, con il Finanziatore, un contratto di pegno avente le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 per le garanzie *tranchè cover*, e che preveda termini di costituzione, revocabilità ed escussione ovvero equivalenti a quelli indicati all'Allegato 5B dello Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi (*Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine*), disponendo la liberazione delle Fideiussioni prestate durante il Periodo di *Ramp-Up*;
(d) confermare per iscritto a Sviluppo Campania S.p.A. l'adempimento degli obblighi di cui sopra.

dichiara altresì:

13) di essere consapevole che, qualora non provveda agli adempimenti di cui al punto 12, Sviluppo Campania S.p.A. annullerà l'assegnazione e potrà provvedere, con l'assenso della Regione Campania da esprimersi entro 30 giorni dall'avvenuta richiesta, ad una nuova assegnazione, tenuto conto della graduatoria e delle risorse finanziarie disponibili, seguendo analoga procedura per la nuova assegnazione. In caso di mancato assenso da parte della Regione Campania, non sarà effettuata alcuna nuova assegnazione.

14) di conoscere ed accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell'Avviso e negli Schemi di Accordo Convenzionale ad esso allegati e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte.

DATA

TIMBRO E FIRMA

CONFIDI ([•])

NB La presente Dichiarazione di impegno deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art.38 D.P.R. n.445/2000

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 3

PROPOSTA DI ACCORDO DI PORTAFOGLIO

SOGGETTO PARTECIPANTE: (BANCA [•])

Elemento 1 - Condizioni economiche dei finanziamenti, per classe di merito creditizio

Standard & Poor's	Fitch	Moody's	(a)	(b)	(a x b)
			Fattore di correzione	Tasso offerto	Tasso corretto
AAA	AAA	Aaa	0,25		
AA+	AA+	Aa	0,25		
AA	AA	Aa	0,25		
AA-	AA-	Aa	0,25		
A+	A+	A1	1,00		
A	A	A	1,00		
A-	A-	A3	1,00		
BBB+	BBB+	Baa1	5,00		
BBB	BBB	Baa2	5,00		
BBB-	BBB-	Baa3	5,00		
BB+	BB+	Ba1	12,00		
BB	BB	Ba2	12,00		
BB-	BB-	Ba3	12,00		
B+	B+	B1	12,00		
B	B	B2	12,00		
B-	B-	B3	12,00		

Elemento 2 - Eventuale livello delle commissioni di garanzia, costo di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali, costo di adesione al Confidi (indicare se *una tantum* o periodico o per pratica) (indicare le commissioni, i costi previsti ed eventuali oneri accessori a carico delle imprese per l'accesso alle garanzie fornite dal Confidi e quindi, in relazione alla Fideiussione e alla costituzione in pegno del *Cash Collateral Mezzanine* e/o al rilascio della Garanzia Personale *Mezzanine* a copertura delle perdite registrate sulla *Tranche Mezzanine*, differenziati per durata del finanziamento ove previsto. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che presentino la struttura di costi e commissioni meno onerosa per le imprese).

Elemento 3 - Ammontare minimo del Portafoglio e ammontare massimo *Junior Cash Collateral* proposto. Saranno oggetto di maggiore apprezzamento le proposte che attivino maggiori volumi di finanziamento garantibili).

Ammontare minimo del portafoglio: € [•]

Ammontare massimo del *cash collateral* richiesto: € [•]



Elemento 4 - Composizione e durata del periodo dell'ammortamento ordinario del portafoglio creditizio, indicando la dimensione delle esposizioni creditizie con riferimento al rating di appartenenza.

Con la presente il Finanziatore dichiara di conoscere e accettare integralmente e senza condizioni quanto contenuto nell'Avviso, nello Schema di Accordo Convenzionale ad esso allegati e di impegnarsi ad osservarli in ogni loro parte.

DATA

TIMBRO E FIRMA

[BANCA]

NB La presente Dichiarazione di impegno deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/i sottoscrittore/i, ai sensi dell'art.38 D.P.R. n.445/2000

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 4

SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE SVILUPPO CAMPANIA - FINANZIATORE

Accordo convenzionale

TRA

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A., con sede legale in via S. Lucia (NA), capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] (di seguito "Sviluppo Campania");

E

FINANZIATORE [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] (di seguito, il "Finanziatore") per la quale interviene [•].

Sviluppo Campania e il Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominati le "Parti".

PREMESSO CHE

A) La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha inteso adottare misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, stanziando 100 Meuro sul POR FESR 2007-2013, quale dotazione di un Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane coerente all' Obiettivo Operativo 2.4 - Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b. Il Fondo è stato costituito con il D.D. n. 298 del 24/12/2013 della DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania, la cui gestione è stata affidata a Sviluppo Campania, società in house della Regione. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito è stata istituita la Misura "Tranched Cover" che, con uno stanziamento di 18.000.000 di euro, prevede la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite "Tranched cover"), finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte di micro, piccole o medie imprese.

B) Per le finalità di cui sopra, Sviluppo Campania ha emanato un Avviso allegato al presente Accordo (Allegato 4A), pubblicato sul BURC n..... del , che è parte integrante del presente Accordo.

C) il Finanziatore ha presentato una Domanda di Partecipazione (come di seguito definita) corredata della documentazione indicata nell'Avviso.

TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

TITOLO I: CONDIZIONI GENERALI

ART. 1— PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2— LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo è regolato dalla legge italiana.

ART. 3— DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, e in coerenza all'Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che a plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:

Accordo Convenzionale: indica il presente accordo convenzionale.

Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi: indica l'Allegato 5 dell'Avviso.

Aiuto: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Atto di rilascio della Garanzia Personale Mezzanine: indica l'atto, redatto secondo lo schema

predisposto dal Finanziatore, in conformità alle caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 quelli indicati all'Allegato 5B dello Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi (Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine), che verrà eventualmente consegnato dal Confidi al Finanziatore, alla Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale *Mezzanine*), a garanzia della Tranche Mezzanine.

Cash Collateral Junior: indica le risorse finanziarie del Fondo che Sviluppo Campania costituirà in pegno a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche junior del Portafoglio.

Cash Collateral Mezzanine: indica le somme che verranno eventualmente costituite in pegno dal Confidi a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla eventuale *Tranche mezzanine* del Portafoglio.

Comunicazione di Costituzione del Portafoglio: indica le comunicazioni del Finanziatore, redatte secondo il modello allegato al presente Accordo - Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio- Allegato 4D, che verranno inviate, nel corso del Periodo di *Ramp-Up*, a Sviluppo Campania, ai sensi dell'articolo 5.1 del presente Accordo.

Conto Vincolato Confidi: indica il conto corrente bancario intestato a Confidi e da questo acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il *Cash Collateral Mezzanine*. il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa.

Conto Vincolato Sviluppo Campania - Fondo PMI " Misura Tranché Cover": indica il conto corrente bancario intestato a Sviluppo Campania e da questo acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il *Cash Collateral Junior*. il Conto Vincolato Sviluppo Campania, dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa.

Contratto di Pegno: indica il contratto che sarà stipulato, alla Data di Costituzione del *Cash Collateral Junior*, tra le Parti per la costituzione del pegno sul *Cash Collateral Junior*, secondo lo schema di cui all'Allegato 4C (Contratto di Pegno) del presente Accordo, fermo restando che le Parti potranno concordare integrazioni o modifiche a tale schema in considerazione di ragioni tecnico operative.

Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data che dovrà cadere entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui Sviluppo Campania riceverà le Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio, date in cui, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nell'Avviso, verrà costituito il *Cash Collateral Junior* e sottoscritto il Contratto di Pegno.

Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine: indica il contratto che sarà eventualmente stipulato, alla Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine), tra Confidi e il Finanziatore per la costituzione del pegno sul Cash Collateral Mezzanine, secondo lo schema di cui all'Allegato 5B dello Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi (Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine), fermo restando che le Parti potranno concordare integrazioni o modifiche a tale schema in considerazione di ragioni tecnico operative.

Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine): indica la data di sottoscrizione del Contratto di Pegno e/o del rilascio della Garanzia Personale Mezzanine a garanzia della eventuale *Tranche Mezzanine*, che dovrà cadere almeno 1 giorno lavorativo antecedente la Data di Costituzione del *Cash Collateral Junior*.

Fideiussioni: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Finanziamento in default: indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell'impresa, sia declassato e inserito (secondo le procedure del Finanziatore) nella sezione di *bilancio relativa ai crediti* a "sofferenza", "credito ristrutturato" o tra i c.d. "incagli", secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30/07/2008 e successivi

aggiornamenti.

Finanziamenti: indica i finanziamenti concessi alle imprese dal Finanziatore nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso e nella Proposta di Accordo di Portafoglio.

Finanziatore: indica banche, intermediari e società finanziarie.

Fondo: ha il significato di cui alla Premessa A.

Garanzia Mezzanine: indica la garanzia costituita a copertura delle perdite registrate sulla eventuale Tranche Mezzanine del Portafoglio (Pegno sul Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzie Personale Mezzanine).

Garanzia Personale Mezzanine: indica la garanzia personale che verrà eventualmente rilasciata dal Confidi a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla eventuale Tranche Mezzanine del Portafoglio e che sarà esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e specifici stabiliti per le garanzie personali (Unfunded) dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni.

Imprese: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Imprese In Difficoltà: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Domanda di partecipazione: indica la domanda presentata dal Finanziatore a Sviluppo Campania in data [•].

Periodo di Ramp-Up: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Portafoglio: indica l'insieme dei Finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore aventi le caratteristiche indicate nell'Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica (Circolare della Banca d'Italia 285 del 17 dicembre 2013 e successive integrazioni e modificazioni), così come individuato nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio.

Proposta di Accordo di Portafoglio: indica la proposta economica sottoscritta dal Finanziatore, originariamente allegata alla relativa domanda di partecipazione e riportata in allegato al presente Accordo- Proposta di Accordo di Portafoglio- Allegato 4B.

Regolamento de minimis: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993.

Tranche Junior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Tranche Mezzanine: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Tranche Senior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

ART. 4— OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Sviluppo Campania e il Finanziatore al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'Avviso.

ART. 5— COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO

5.1. Entro il termine del Periodo di *Ramp-Up*, il Finanziatore dovrà fare quanto possibile affinché venga costituito il Portafoglio. Il Finanziatore si impegna a comunicare entro la fine del Periodo di *Ramp-Up* a Sviluppo Campania le informazioni relative al Portafoglio riportate nell'Allegato 4D (Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio) al presente Accordo - inclusa la suddivisione del Portafoglio in *Tranche Senior*, eventuale *Tranche Mezzanine* e *Tranche Junior* - inviando le relative Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio.

5.2. Il Finanziatore si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni contenute nelle Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio e dichiara in tale sede che:

(a) tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio rispettano le caratteristiche di cui all'Avviso;

(b) tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio sono state rispettate nell'erogare i Finanziamenti;

(c) la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da

essa discendenti sono stati rispettati.

ART. 6— COSTITUZIONE DEL CASH COLLATERAL JUNIOR

6.1. Sviluppo Campania S.p.A., all'atto della sottoscrizione della Convenzione, procede alla costituzione in pegno, in favore del soggetto aggiudicatario, mediante il trasferimento del 50%, della quota di cash collateral, corrispondente all'ammontare complessivo minimo dichiarato in sede di offerta economica.

L'importo residuo del cash collateral sarà trasferito in due successive soluzioni rispettivamente pari al 30% ed il 20% in base agli stati di avanzamento risultanti dalle delibere assunte dall'Originator.

6.2. Ai sensi di quanto previsto nell'Avviso, sulle somme depositate sul Conto corrente intestato a Sviluppo Campania Fondo PMI Misura "Tranched Cover" maturano interessi; tali interessi liquidati trimestralmente, sono a favore di Sviluppo Campania almeno nella misura del tasso Euribor 3 mesi maggiorato dell'1 (uno) per cento.

6.3. Le somme accreditate sul Conto corrente Sviluppo Campania - Fondo PMI Misura "Tranched Cover", saranno costituite in pegno a favore dell'Originator, a garanzia delle eventuali prime Perdite del Portafoglio registrate nel periodo di *Ramp-up*. Il Pegno è unico e indivisibile, a garanzia delle prime Perdite dell'intero Portafoglio e costituito da Sviluppo Campania a favore dell'Originator. Il Pegno sarà confermato contestualmente ad ogni versamento come previsto all'art. 6.1 che precede. La garanzia può essere escussa dall'Originator nel rispetto dei presupposti e con le medesime forme e modalità previste dal presente Accordo.

6.4. Ricevute le Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio di cui all'articolo 5.2, le Parti confermeranno il pegno costituito senza soluzione di continuità, per un importo pari alla *Tranche Junior* del Portafoglio effettivamente costituito, al netto delle eventuali somme già liquidate all'Originator ai sensi di quanto previsto nell'art. 6.3, a copertura delle prime Perdite registrate sul Portafoglio di esposizioni creditizie nel periodo di *Ramp-up*. L'eventuale maggior importo è liberato dall'Originator a favore di Sviluppo Campania.

TITOLO II: OBBLIGHI E ATTIVITÀ

ART. 7—OBBLIGHI INFORMATIVI DEL FINANZIATORE

7.1. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di costituzione dell'eventuale Garanzia *Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia personale Mezzanine)* il Finanziatore dovrà darne notizia a Sviluppo Campania.

7.2. Entro 30 giorni dal termine del Periodo di *Ramp-Up*, il Finanziatore dovrà, inoltre, inviare a Sviluppo Campania un rapporto informativo che identifichi:

- le informazioni anagrafiche relative a ciascuna PMI finanziata e all'intensità di aiuto concessa a ciascuna impresa in sede di concessione del finanziamento, determinata sulla base della metodologia riportata nell'Avviso, distinta per investimenti innovativi, investimenti iniziali, spese per la formazione di scorte, materie prime e prodotti finiti, sostegno di processi di capitalizzazione aziendale e consolidamento delle passività a breve termine;
- i principali dati contabili delle PMI finanziate;
- la classe di merito creditizio attribuita alle PMI al momento della concessione del finanziamento, nonché alla sua evoluzione nel tempo per la durata complessiva del finanziamento;
- le condizioni economiche, espresse in termini di T.A.E.G., applicate a ciascun finanziamento erogato;
- i finanziamenti rispetto a cui, in detto periodo, si sia verificato un inadempimento, o comunque fatto, che abbia dato luogo alla loro qualificazione quali finanziamenti in *default*, nonché che dia atto della avvenuta liberazione delle eventuali Fideiussioni.

7.3. In relazione alla Proposta di Accordo di Portafoglio il Finanziatore dovrà:

- (a) prontamente dare informazione a Sviluppo Campania di ogni inadempimento di tale Proposta di Accordo di Portafoglio, specificando anche la natura dell'inadempimento;

(b) informare Sviluppo Campania di ogni proposta di modifica della Proposta di Accordo di Portafoglio, al fine di richiedere il preventivo consenso a concludere tale modifica.

7.4. Il Finanziatore dovrà trasmettere agli indirizzi di cui al successivo articolo 15, le informative e le reportistiche qui previste in formato cartaceo ed elettronico.

ART. 8.- ATTIVITÀ PROMOZIONALI E PUBBLICITÀ

Durante il Periodo di *Ramp-Up*, il Finanziatore dovrà procedere ad effettuare le attività promozionali e di pubblicità ed in particolare:

(a) informativa generalizzata alle imprese (circolari, newsletter, sito internet, convegni territoriali congiunti con il Confidi);

(b) selezione di imprese già finanziate in passato per investimenti, con finanziamenti estinti o in fase di estinzione, potendo così svolgere una preventiva verifica circa la potenziale finanziabilità in base al profilo di rischio;

(c) contatto diretto con le imprese selezionate.

TITOLO III: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 9 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Finanziatore è tenuto a sottoporre la propria attività ai processi valutativi e ai controlli predisposti da Sviluppo Campania per verificare l'esecuzione del presente Accordo e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità di cui all'Avviso.

Sviluppo Campania e/o la Regione Campania svolgeranno controlli e verifiche costanti sulle attività poste in essere dal Finanziatore in esecuzione del presente Accordo, acquisendo ogni informazione utile a rilevare il rispetto degli standard prestazionali e organizzativi definiti e l'adempimento degli impegni e obblighi ivi previsti.

ART.10 - STRUTTURE E RISORSE UMANE IMPEGNATE

Per l'esecuzione delle attività e l'adempimento degli obblighi scaturenti (direttamente e indirettamente) dal presente Accordo e di qualsiasi altro documento in attuazione dello stesso, il Finanziatore provvede con le strutture e le risorse umane qualificate. In relazione alle risorse umane impegnate nell'esercizio delle attività di cui all'Avviso e al presente Accordo, il Finanziatore è tenuto a far fronte a ogni obbligo previsto dalla normativa vigente sia contrattuale, che fiscale, tributario, previdenziale ed assicurativo.

ART. 11 - DURATA

11.1. Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo scadrà il 31/12/2025.

11.2. Qualora alla data di scadenza sussistano Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero sussistano Finanziamenti *in default*, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all'esaurimento delle, ovvero rinuncia alle, relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del *Cash Collateral Junior* a copertura della *Tranche Junior* verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero dei Finanziamenti *in default*: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza indicata all'articolo che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

ART. 12 - RISOLUZIONE, RECESSO E ALTRI RIMEDI

12.1. Sviluppo Campania si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Finanziatore. Sviluppo Campania potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

(a) sopravvenuta insussistenza da parte del Finanziatore dei requisiti indicati in sede di gara e

sussistenti al momento della stipula del presente Accordo;

(b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 7 del presente Accordo;

(c) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Finanziatore;

(d) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo, senza il preventivo consenso scritto di Sviluppo Campania;

(e) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Finanziatore, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo.

La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Sviluppo Campania al Finanziatore mediante lettera raccomandata e comporterà tutte le conseguenze di legge e di contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

12.2. In qualsiasi caso di recesso o risoluzione, il presente Accordo conserverà efficacia per i Finanziamenti *in default* alla data di recesso o risoluzione sino alla loro totale estinzione, fermo restando quanto previsto all'articolo 12.2 del presente Accordo.

ART. 13 - RESPONSABILITÀ

Il Finanziatore solleva Sviluppo Campania da ogni responsabilità e terrà indenne quest'ultima da ogni pretesa, azione di risarcimento, spesa e/o costo per qualsiasi ragione e titolo connessa e/o derivante dall'esecuzione del presente Accordo da parte del Finanziatore e dalla realizzazione delle attività qui previste. Pertanto, il Finanziatore sarà l'unico obbligato al risarcimento dei danni sopportati da terzi per azioni od omissioni imputabili allo stesso Finanziatore (e/o agli operatori da questa impiegati), anche se riferite a profili attuativi del presente Accordo.

ART. 14 - REGIME DEGLI AIUTI

14.1. L'intervento del Fondo per i finanziamenti di cui al punto 6 è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1407/12 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore "*de minimis*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 n. L/352/1.

14.2. L'elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato secondo le "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (aiuto di Stato N. 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell'Equivalentente Sovvenzione Lordo (ESL).

14.3. Per ciascun *soggetto beneficiario finale*, l'intensità di aiuto è determinata ai sensi dell'articolo 14.2 del presente Accordo, nel rispetto della intensità massima di aiuto prevista nel Regolamento (CE) di cui all'art. 14.1 del presente Accordo.

ART. 15 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione e/o informazione da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax ovvero tramite posta certificata (eventualmente anche senza firma digitale), e prenderà efficacia dalla ricezione della lettera stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle Parti con le modalità indicate dal presente articolo:

(i) se a Sviluppo Campania: [•];

(ii) se al Finanziatore: [•].

ART. 16 - RISERVATEZZA

Ciascuna delle Parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna Parte con il presente Accordo.

Le Parti si danno reciprocamente atto:

- (i) di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- (ii) di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del D.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplinare Tecnico Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.

ART. 17 - VARIE

Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le Parti.

Il presente Accordo, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le Parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.

In relazione a tale eventualità, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.

Il complesso di obblighi ed oneri a carico del Finanziatore esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Finanziatore far fronte ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.

E' fatto divieto al Finanziatore di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo.

Le Parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

ART. 18 - TASSE, COSTI E SPESE

Qualsivoglia costo, imposta, tassa o onere direttamente derivante dal presente Accordo o comunque connesso all'esecuzione dello stesso sostenuto è versato dal Finanziatore.

Le spese, competenze e tasse relative alla registrazione del presente Accordo in caso d'uso saranno a carico della parte che intende produrre il documento.

ART. 19 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di Napoli.

Per Sviluppo Campania

Per Finanziatore

Allegati allo schema di Accordo Convenzionale Sviluppo Campania - Finanziatore

Allegato 4A: Avviso

Allegato 4B: Proposta di Accordo di Portafoglio



Allegato 4C: Contratto di Pegno

Allegato 4D: Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA “TRANCHED COVER”

**ALLEGATO 4A
DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Sviluppo Campania - Finanziatore**

AVVISO

(v. Avviso)

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA “TRANCHED COVER”

**ALLEGATO 4B
DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Sviluppo Campania - Finanziatore**

PROPOSTA DI ACCORDO DI PORTAFOGLIO

(v. Allegato 3 dell’Avviso Proposta di Accordo di Portafoglio)

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 4C DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Sviluppo Campania - Finanziatore

CONTRATTO DI PEGNO

(Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell'art. 15 del DPR 2910911973 n. 601)

Il presente Contratto di Pegno è stipulato a [•], in data [•],

TRA

SVILUPPO CAMPANIA S.P.A., con sede legale in [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•] (di seguito, "**Sviluppo Campania**" o il "**Costituente**") per il quale interviene [•];

E

FINANZIATORE [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di [•], [•] (di seguito, il "**Finanziatore**") per la quale interviene [•].

Sviluppo Campania e il Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominati le "**Parti**".

PREMESSO CHE

A) La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha inteso adottare misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, stanziando 100 Meuro sul POR FESR 2007-2013, quale dotazione di un Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane coerente all' Obiettivo Operativo 2.4 - Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b. Il Fondo è stato costituito con il D.D. n. 298 del 24/12/2013 della DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania, la cui gestione è stata affidata a Sviluppo Campania, società in house della Regione. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito è stata istituita la Misura "Tranched Cover" che, con uno stanziamento di 18.000.000 di euro, prevede la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite "Tranched cover"), finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte di micro, piccole o medie imprese.

B) Per le finalità di cui sopra, Sviluppo Campania ha emanato un Avviso allegato al presente Accordo (Allegato 4A), pubblicato sul BURC n..... del , che è parte integrante del presente Accordo.

C) Il Finanziatore ha presentato una Domanda di Partecipazione (come di seguito definita) corredata della documentazione indicata nell'Avviso.

D) In data [•] Sviluppo Campania ha concluso con il Finanziatore l'Accordo convenzionale secondo quanto previsto nell'Avviso.

E) In data [•], Finanziatore ha inviato a Sviluppo Campania le Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio di cui all'Accordo Convenzionale, comunicando l'avvenuta concessione dei finanziamenti di cui all'Allegato 4C.1 "**Finanziamenti**", per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [•].

F) Il Confidi ha costituito a favore del Finanziatore l'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* a copertura delle Perdite registrate sull'eventuale *Tranche Mezzanine* del Portafoglio.

G) Le Parti, mediante la sottoscrizione del presente contratto, intendono costituire il pegno secondo

quanto previsto nell'Avviso e nell'Accordo Convenzionale.

TUTTO CIÒ PREMESSO, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. DEFINIZIONI

1.1. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente Contratto dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nell'Avviso;

1.2. Oltre a quanto previsto al precedente articolo, ai fini del presente Contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

"Comunicazione di Addebito o Accredito" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 4C.2 inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.2;

"Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 4C.3, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.3;

"Comunicazione di Escussione" indica la comunicazione avente i contenuti di cui all'Allegato 4C.4, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.1;

"Perdita" indica, in relazione a un Finanziamento in *default* ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 575/2013 la "perdita attesa" o "EL", calcolata sulla base di un procedimento valutativo che tenga conto dei criteri di valutazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia 285/2013.

2. COSTITUZIONE DEL PEGNO

2.1. Il Costituente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1851 del codice civile e del D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno in favore del Finanziatore, la somma di euro [•] (il "*Cash Collateral Junior*"), depositata sul conto corrente IBAN [] aperto presso il Finanziatore.

2.2. E' onere del Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2 del D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170.

2.3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi dell'articolo 2.1 non saranno oggetto del *Cash Collateral Junior* e saranno corrisposti a Sviluppo Campania con cadenza semestrale e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno.

2.4. Sviluppo Campania non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente Contratto fino alla loro liberazione, nei termini di legge, da parte del Finanziatore.

3. OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. Il presente pegno garantisce il pagamento dell'80% di ciascuna Perdita registrata dal Finanziatore con riguardo a tutti i crediti derivanti dai Finanziamenti di cui all'Allegato 4C.1 (comprensivi di capitale e interessi, nonché di ogni onere commissione o spesa dovuti ai sensi del relativo titolo).

3.2. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 codice civile.

4. ESCUSSIONE DEL PEGNO

4.1. Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell'impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in *default* (come definito nell'Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e tale declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto.

4.2. Il Finanziatore procederà all'escussione del pegno, entro 24 mesi dalla data in cui il Finanziamento viene classificato come Finanziamento in *default*, prelevando dal *Cash Collateral Junior* per un importo corrispondente all'80% della Perdita subita su ciascun Finanziamento, come di volta in volta stimata. Il Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il *Cash Collateral Junior*, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell'aggiornamento dell'importo della Perdita.

4.3. Successivamente ai prelievi di cui sopra e non necessariamente entro il termine di cui all'articolo 4.2, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore dovrà

pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l'importo della medesima. Successivamente alla definitiva cristallizzazione della Perdita, non si darà luogo ad ulteriori accrediti o addebiti del *Cash Collateral Junior* in relazione al Finanziamento in *default* interessato, restando inteso che il *Cash Collateral Junior* non potrà essere addebitato per una somma superiore all'80% dell'importo definitivo di ciascuna Perdita, e che, pertanto, il restante 20% rimarrà a carico del Finanziatore.

4.4. Prima di procedere alla escussione del pegno, il Finanziatore sarà tenuto a darne comunicazione a Sviluppo Campania mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione. Trascorsi 60 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Sviluppo Campania abbia formulato rilievi, il Finanziatore potrà procedere alla escussione del pegno, prelevando le somme ad esso spettanti. A tale riguardo, potranno essere eccepiti al Finanziatore esclusivamente rilievi inerenti alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o all'inadempimento degli impegni assunti dal Finanziatore ai sensi dell'articolo 6; tali fatti produrranno le conseguenze di cui agli articoli 6.3 o 6.4, a seconda dei casi.

4.5. In nessun caso, invece, i rilievi formulati da Sviluppo Campania potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle imprese beneficiarie, ovvero di fatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore o del Confidi sulla base dello svolgimento delle attività previste dall'Avviso e dall'Accordo Convenzionale.

4.6. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue.

5. PROCEDURE DI RECUPERO

5.1. Prima dell'invio della Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione, il Finanziatore potrà svolgere le procedure di recupero in relazione ai Finanziamenti in *default* in autonomia e conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti. Le somme così recuperate saranno destinate alla ricostituzione del *Cash Collateral Junior* e a ripianare le Perdite subite dal Finanziatore, nella proporzione di cui all'articolo 4.3.

5.2. Una volta che il Finanziatore sia pervenuto alla cristallizzazione della Perdita relativa a un Finanziamento in *default*, secondo quanto previsto all'articolo 4.3, e ricevuta la Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione secondo quanto previsto dall'articolo 7.1.3, Sviluppo Campania eserciterà ogni ulteriore azione di recupero contro l'impresa inadempiente.

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FINANZIATORE

6.1. Il Finanziatore dichiara a Sviluppo Campania quanto segue:

6.1.1. i criteri di concessione dei Finanziamenti di cui all'Avviso sono stati interamente rispettati;

6.1.2. ai Finanziamenti sono state applicate condizioni economiche non meno favorevoli rispetto a quelle indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio;

6.1.3. il Contratto di Pegno concluso con il Confidi in relazione all'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* ha (i) le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 per le garanzie *tranché cover* e (ii) termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero, equivalenti a quelli di cui al presente Contratto;

6.1.4. il pegno costituito ai sensi del precedente paragrafo è valido ed efficace;

6.1.5. i Contratti che regolano i finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui il pegno sul *Cash Collateral Junior* venga meno;

6.1.6. la Garanzia Personale *Mezzanine* ha le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013;

6.1.7. la Garanzia Personale *Mezzanine* rilasciata ai sensi del precedente paragrafo è valida ed efficace;

6.1.8. i Contratti che regolano i finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui la Garanzia Personale *Mezzanine* venga meno.

6.2. Il Finanziatore si impegna verso Sviluppo Campania a:

6.2.1 procedere all'escussione del presente pegno nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 4;

6.2.2 condurre le procedure di recupero svolte nell'interesse o per conto di Sviluppo Campania seguendo le disposizioni di cui agli articoli 5.2 e ss.;

6.2.3 liberare il pegno costituito sull'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* soltanto a condizione che (a) il *Cash Collateral Junior* sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del presente Contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite dal pegno costituito sul *Cash Collateral Mezzanine*, e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all'Avviso e all'Accordo Convenzionale;

6.2.4 non concordare modifiche al pegno costituito sull'eventuale *Cash Collateral Mezzanine* che risultino in una alterazione dei suoi termini tale da contraddire i principi stabiliti dall'Accordo Convenzionale e dall'Avviso;

6.2.5 liberare la Garanzia Personale *Mezzanine* soltanto a condizione che (a) il *Cash Collateral Junior* sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite dalla Garanzia Personale *Mezzanine*, e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all'Avviso e all'Accordo Convenzionale;

6.2.6 non concordare modifiche alla Garanzia Personale *Mezzanine* che risultino in una alterazione dei suoi termini tale da contraddire i principi stabiliti dall'Accordo Convenzionale e dall'Avviso;

6.3. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.1 e 6.1.2 con riferimento a un qualsiasi Finanziamento sarà causa di inefficacia della garanzia, a valere sul *Cash Collateral Junior*, in relazione a tale specifico Finanziamento.

6.4. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.3 e 6.1.4 o la violazione degli impegni di cui al paragrafo 6.2. sarà causa di inefficacia del pegno costituito ai sensi del presente Contratto a valere sull'intero importo del *Cash Collateral Junior*.

7. ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE

7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di Sviluppo Campania a:

7.1.1. informare Sviluppo Campania della volontà di iniziare un procedimento di escussione, ai sensi dell'articolo 4.4, mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione;

7.1.2. informare Sviluppo Campania di ciascun addebito o accredito a titolo provvisorio del *Cash Collateral Junior* ai sensi dell'articolo 4.2, mediante l'invio di una Comunicazione di Addebito o Accredito;

7.1.3. informare Sviluppo Campania del definitivo computo di ciascuna Perdita ai sensi dell'articolo 4.3, mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione;

7.1.4. inviare con cadenza semestrale un resoconto a Sviluppo Campania concernente la previsione di perdita calcolata secondo i criteri IAS/IFRS a partire dall'avvio delle procedure di recupero dei Finanziamenti in *default* svolte per proprio conto e in nome o per conto di Sviluppo Campania;

7.1.5. comunicare a Sviluppo Campania gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti;

7.1.6. promuovere, anche nell'interesse di Sviluppo Campania ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle imprese inadempienti per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento in relazione al quale è stata escusso il *Cash Collateral Junior*;

7.1.7. comunicare a Sviluppo Campania le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero per conto dell'operazione o in nome o per conto di Sviluppo Campania;

7.1.8. comunicare a Sviluppo Campania qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l'esecuzione del presente Contratto;

7.1.9. successivamente all'eventuale surroga di Sviluppo Campania nei diritti vantati dal Finanziatore

nei confronti delle imprese inadempienti, far pervenire a Sviluppo Campania tutta la documentazione relativa al Finanziamento in *default* oggetto di surroga, inclusi tutti gli atti stragiudiziali o giudiziali compiuti dal Finanziatore nell'espletamento delle procedure di recupero. Qualora Sviluppo Campania (anche a seguito dell'esercizio del diritto di surroga) richieda al Finanziatore di proseguire le azioni di recupero in nome e per conto, o comunque nell'interesse, di Sviluppo Campania, il Finanziatore dovrà inviare a Sviluppo Campania: (a) la documentazione di cui al periodo precedente del presente paragrafo e, inoltre, (b) aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei Finanziamenti in *default*, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime.

8. EFFICACIA

8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, o al termine o rinuncia da parte del Finanziatore e di Sviluppo Campania delle procedure di recupero di cui all'articolo 5 ovvero allo scadere dell'Accordo Convenzionale.

8.2. In deroga a quanto sopra, le parti concordano che, allo scadere dell'Accordo Convenzionale, qualora dovessero risultare in essere Finanziamenti in fase di contenzioso, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero sussistano Finanziamenti in *default* il presente pegno conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero all'esaurimento delle, ovvero rinuncia alle, relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del *Cash Collateral Junior* a copertura della *Tranche Junior* verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali finanziamenti in *default* ovvero dei finanziamenti *in default*: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza dell'Accordo Convenzionale, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

9. SPESE

9.1. Gli oneri e le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore.

9.2. Il presente Contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti bancari aventi durata superiore a 18 mesi, come espressamente sopra indicato.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

10.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di Napoli. Sono comunque ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

DATA

Per Sviluppo Campania S.p.A.

Per Finanziatore



Allegato 4C.1 del Contratto di Pegno Finanziamenti

Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio

Numero Direzione Generale (NDG)	Ragione sociale e Codice fiscale	N. iscrizione Registro impresa	Importo del finanziamento (€)	Finalità del finanziamento

* * *

Allegato 4C.2 del Contratto di Pegno Comunicazione di addebito o accredito

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Comunicazione di Addebito o Accredito ai sensi del Contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo 7.1.2 del Contratto di pegno tra noi concluso in data [•] (il "Contratto"). I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente offerta avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto.

Facciamo inoltre riferimento alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] con cui Vi abbiamo edotti del fatto che con riferimento ai crediti derivanti dal Contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•]], si è verificato un *default* come meglio descritto in tale comunicazione.

Con la presente vogliamo informarVi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del [•] è pari ad euro [•] [ed è inferiore/superiore a quella stimata nella Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•] di euro [•]]; il conto è quindi stato [addebitato/accreditato] di un importo pari ad euro [•]

Cordiali saluti.

[•]



Allegato 4C.3 del Contratto di pegno Comunicazione di avvenuta definizione della posizione

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione ai sensi del Contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo [•] del Contratto di pegno (il "Contratto") tra noi concluso in data [•] e, in particolare, al Contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'impresa [•] [a rogito del notaio [•] ("Contratto di Finanziamento")].

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno.

Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] ed alla Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•], Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori accrediti e/o addebiti a valere sul *Cash Collateral Junior* in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto.

Cordiali saluti

[•]

Allegato 4C.4 del Contratto di Pegno Comunicazione di escussione

Informazioni e dati da trasmettere a Sviluppo Campania in caso di escussione della garanzia:

- Estremi dell'impresa e del finanziamento;
- Importo dell'esposizione dell'impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia;
- Delibera di concessione e contratto di finanziamento;
- Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso per la finanziabilità;
- Breve descrizione dell'evento che ha dato origine al *default*;
- Nel caso di escussione a titolo provvisorio del *Cash Collateral Junior*, importo stimato della futura perdita.

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 4D

DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Sviluppo Campania - Finanziatore

MODELLO DI COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Comunicazione di Costituzione del Portafoglio

Egregi Signori,

Facciamo riferimento:

- 1) all'Avviso emanato da Sviluppo Campania in data[•] (l'Avviso");
- 2) alla Domanda di partecipazione presentata dal Finanziatore scrivente in data [•];
- 3) all'Accordo convenzionale stipulato tra il Finanziatore scrivente e Sviluppo Campania in data [•] .

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione dovranno essere interpretati con il significato ad essi attribuito nell'Avviso e nell'Accordo Convenzionale.

Con la presente, in conformità a quanto previsto nell'Avviso e nell'Accordo Convenzionale, Vi informiamo che è stato costituito un Portafoglio per un ammontare pari a euro [•]. In allegato trovate le informazioni relative al Portafoglio.

Con la presente dichiariamo che:

- a) tutti i Finanziamenti compresi nel Portafoglio rispettano le caratteristiche di cui all'Avviso;
- b) tutte le condizioni indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio sono state rispettate da Finanziatore nell'erogare i finanziamenti;
- c) la Proposta di Accordo di Portafoglio è ancora valida, non è stata modificata e tutti gli obblighi da essa discendenti sono stati rispettati.

[BANCA]

Informazioni e dati da trasmettere unitamente alla Comunicazione di costituzione del Portafoglio

D 1) Anagrafica impresa beneficiaria

- Denominazione e forma giuridica
- Dimensione aziendale
- Indirizzo sede legale e unità operativa interessata dal programma di investimenti
- Codice Fiscale e n. partita IVA
- Telefono, PEC e fax
- Dati sintetici di bilancio.

D 2) Fabbisogno di capitale circolante da finanziare:

D 3) Informazioni sul finanziamento concesso e sul merito di credito dell'impresa beneficiaria

- Importo del finanziamento
- Durata del finanziamento
- Data della delibera di concessione del finanziamento
- Data (effettiva o prevista) di erogazione del finanziamento
- Classe di merito creditizio dell'impresa al momento della concessione del finanziamento
- Condizioni economiche applicate al finanziamento (Spread applicato, comprensivo di tutte le commissioni, nei limiti di quanto indicato all'elemento 1 della Proposta di Accordo di Portafoglio)
- Commissioni di garanzia applicate dal Confidi, se presente, costi di istruttoria, entità di eventuali depositi cauzionali e costo di adesione al Confidi (nei limiti di quanto indicato dal Confidi aggiudicatario all'elemento 2 della Proposta di Accordo di Portafoglio)

D 4) Agevolazione concessa all'impresa

- Intensità agevolativa concessa alla singola impresa, calcolata al momento della concessione del finanziamento applicando la formula riportata all'Avviso.

D 5) Portafoglio di esposizioni creditizie.

- Elenco delle imprese finanziate con indicazione del finanziamento concesso e dell'ammontare complessivo del Portafoglio.
- Qualora il Finanziatore riesca a conseguire, con riferimento al relativo Portafoglio, il trattamento prudenziale indicato dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 per il caso di mitigazione del rischio, punto di stacco e spessore della Tranche junior e della eventuale *Tranche Mezzanine*, determinati applicando l'approccio della formula di vigilanza (*Supervisory Formula Approach*), ovvero tramite certificazione del rating da parte di una agenzia esterna di valutazione del merito di credito riconosciuta dalla Banca d'Italia (ECAI). Qualora il Finanziatore non riesca a conseguire, con riferimento al relativo Portafoglio, il trattamento prudenziale indicato dalla Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, nel caso di certificazione del rating da parte di ECAI dovrà presentare idonea documentazione attestante l'incarico conferito ed il conseguente esito.

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 5

SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Finanziatore-Confidi

Accordo convenzionale

TRA

FINANZIATORE S.P.A., con sede legale in [.] , capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle imprese di [•] (di seguito "Finanziatore");

E

CONFIDI [.] , con sede legale in [•], capitale sociale pari a euro [•] interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di [•] numero [•], nonché attualmente iscritta al numero [•] nell'elenco [generale/speciale tenuti presso la Banca d'Italia ai sensi dell'art. 106/107 del Testo Unico Bancario] (di seguito "Confidi").

Sviluppo Campania e il Confidi vengono di seguito indicati, congiuntamente, anche come le "Parti".

PREMESSO CHE

A) La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha inteso adottare misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, stanziando 100 Meuro sul POR FESR 2007-2013, quale dotazione di un Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane coerente all' Obiettivo Operativo 2.4 - Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b. Il Fondo è stato costituito con il D.D. n. 298 del 24/12/2013 della DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania, la cui gestione è stata affidata a Sviluppo Campania, società in house della Regione. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito è stata istituita la Misura "Tranched Cover" che, con uno stanziamento di 18.000.000 di euro, prevede la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite "Tranched cover"), finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte di micro, piccole o medie imprese.

B) Per le finalità di cui sopra, Sviluppo Campania ha emanato un Avviso allegato al presente Accordo (Allegato 5A), pubblicato sul BURC n..... del , che è parte integrante del presente Accordo.

C) il Finanziatore ha presentato una Domanda di Partecipazione (come di seguito definita) corredata della documentazione indicata nell'Avviso.

Tutto ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue

TITOLO I: CONDIZIONI GENERALI

ART. 1— PREMESSE ED ALLEGATI

Le premesse e gli allegati formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2— LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo è regolato dalla Legge italiana.

ART. 3— DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo, e in coerenza all'Avviso, i seguenti termini avranno, sia al singolare che al plurale, il significato ad essi di seguito attribuito:

Accordo Convenzionale: indica l'Allegato 4 dell'Avviso.

Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi: indica il presente Accordo.

Aiuto: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Atto di rilascio della Garanzia Personale Mezzanine: indica l'atto, redatto secondo lo schema predisposto dal Finanziatore, in conformità alle caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia n. 258/2013 e con termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero, equivalenti a quelli indicati all'Allegato 5B dello Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi (Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine), che verrà eventualmente consegnato dal Confidi al Finanziatore, alla Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine), a garanzia della Tranche Mezzanine.

Cash Collateral junior: indica le risorse finanziarie del Fondo che Sviluppo Campania costituirà in pegno a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche junior del Portafoglio.

Cash Collateral Mezzanine: indica le somme che verranno costituite in pegno dal Confidi a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla Tranche Mezzanine del Portafoglio.

Comunicazione di Costituzione del Portafoglio: indica le comunicazioni del Finanziatore, redatta secondo il modello allegato all'Accordo Convenzionale -Modello di Comunicazione di Costituzione del Portafoglio- Allegato 4D, che verranno inviate nel corso del Periodo di Ramp-Up, a Sviluppo Campania.

Conto Vincolato Confidi: indica il conto corrente bancario intestato a Confidi e da questo acceso presso il Finanziatore, sul quale verrà depositato il Cash Collateral Mezzanine. Il Conto Vincolato Confidi dovrà essere destinato esclusivamente alle finalità della presente iniziativa.

Contratto di Pegno: indica il Contratto che sarà stipulato, alla Data di Costituzione del Cash Collateral Junior, tra Sviluppo Campania e il Finanziatore per la costituzione del pegno sul Cash Collateral Junior, secondo lo schema di cui all'Allegato 4C Contratto di Pegno dell'Accordo Convenzionale.

Data di Costituzione del Cash Collateral Junior: indica la data che dovrà cadere entro 60 giorni lavorativi dal momento in cui Sviluppo Campania riceverà le Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio, date in cui, subordinatamente al verificarsi delle condizioni indicate nell'Avviso, verrà costituito il Cash Collateral Junior e sottoscritto il Contratto di Pegno.

Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine: indica il Contratto che sarà eventualmente stipulato, alla Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine), tra Confidi e il Finanziatore per la costituzione del pegno sul Cash Collateral Mezzanine, secondo lo schema di cui all'Allegato 5B dello Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi, Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine, fermo restando che le parti potranno concordare integrazioni o modifiche a tale schema in considerazione di ragioni tecnico operative.

Data di Costituzione della Garanzia Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine): indica la data di sottoscrizione del Contratto di Pegno e/o del rilascio della Garanzia Personale Mezzanine a garanzia della eventuale Tranche Mezzanine, che dovrà cadere almeno 1 giorno lavorativo antecedente la Data di Costituzione del Cash Collateral Junior.

Fideiussioni: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Finanziamento in default: indica il Finanziamento che, a seguito di inadempimento da parte dell'impresa, sia declassato e inserito (secondo le procedure del Finanziatore) nella sezione di bilancio relativa ai crediti a "sofferenza", "credito ristrutturato" o tra i c.d. "incagli", secondo quanto disposto dalla Circolare della Banca d'Italia n. 272 ("Matrice dei Conti") del 30/07/2008 e successivi aggiornamenti.

Finanziamenti: indica i finanziamenti concessi alle imprese dal Finanziatore nel rispetto di quanto previsto nell'Avviso e nella Proposta di Accordo di Portafoglio.

Fondo: ha il significato di cui alla Premessa A.

Garanzia Mezzanine: indica la garanzia costituita a copertura delle perdite registrate sulla eventuale *Tranche Mezzanine* del Portafoglio (Pegno sul *Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzie Personale *Mezzanine*).

Garanzia Personale Mezzanine: indica la garanzia personale che verrà eventualmente rilasciata dal Confidi a favore del Finanziatore, a copertura delle perdite registrate sulla eventuale *Tranche mezzanine* del Portafoglio e che sarà esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e specifici stabiliti per le garanzie personali (*unfunded*) dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013.

Imprese: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Imprese In Difficoltà: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Domanda di partecipazione: indica la domanda presentata dal Finanziatore a Sviluppo Campania in data [..].

Periodo di Ramp-Up: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Portafoglio: indica l'insieme dei finanziamenti erogati da un medesimo Finanziatore aventi le caratteristiche indicate nell'Avviso e requisiti tali da poter costituire l'oggetto di una cartolarizzazione sintetica ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 così come individuato nella Comunicazione di Costituzione del Portafoglio.

Proposta di Accordo di Portafoglio: indica la proposta sottoscritta dal Finanziatore, originariamente allegata alla relativa Domanda di partecipazione e riportata in allegato all'Accordo Convenzionale Allegato 4B Proposta di Accordo di Portafoglio.

Regolamento de minimis: ha il significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Testo Unico Bancario: il Decreto Legislativo numero 385 del 1 settembre 1993.

Tranche Junior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Tranche Mezzanine: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Tranche Senior: ha il medesimo significato attribuito a tale termine nell'Avviso.

Garanzia a prima richiesta: una garanzia personale, esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e specifici stabiliti per le garanzie personali (*unfunded*) dalla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013.

ART. 4—OGGETTO DELL'ACCORDO

Il presente Accordo disciplina i rapporti tra Finanziatore e il Confidi al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'Avviso.

ART. 5 — COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO

5.1. Entro il termine del Periodo di *Ramp-Up*, il Finanziatore e il Confidi dovranno fare quanto possibile affinché venga costituito il Portafoglio.

5.2. Lo scambio di informazioni tra Confidi e Finanziatore in merito alle imprese cui erogare Finanziamenti è oggetto di apposita corrispondenza come disciplinato al successivo art. 18.

ART. 6 — COMUNICAZIONE DI COSTITUZIONE DEL PORTAFOGLIO

6.1. Il Finanziatore si impegna a comunicare nel corso del Periodo di *Ramp-Up* al Confidi l'invio delle Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio, specificando le informazioni relative al Portafoglio, inclusa la suddivisione del Portafoglio in *Tranche Senior*, *Tranche Mezzanine* e *Tranche Junior*.

TITOLO II: PERIODO DI RAMP-UP

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL PORTAFOGLIO NEL PERIODO DI RAMP-UP

7.1 il Portafoglio è costituito dall'insieme dei finanziamenti erogati dal Finanziatore nel periodo di *Ramp-up*.

7.2 Ogni finanziamento viene garantito dal attraverso le Fideiussioni di cui all'art. 8.

ART. 8 - CARATTERISTICHE DELLE FIDEIUSSIONI NEL PERIODO DI RAMP-UP

8.1 Durante il Periodo di *Ramp-up*, il Confidi presterà all'atto della concessione di ciascun finanziamento da parte del Finanziatore e a favore di esso, una garanzia consortile a prima richiesta di durata pari alla durata del finanziamento (Fideiussione).

8.2 il Confidi garantisce i finanziamenti concessi a favore delle imprese entro il limite massimo del 2,5% dell'importo nominale di ciascun Finanziamento.

ART. 9 - FONDO RISCHI

9.1 Nel caso di Garanzia *Mezzanine* costituita da pegno sul *Cash Collateral Mezzanine*, i finanziamenti concessi dal Finanziatore a favore delle imprese vengono garantiti mediante la costituzione presso il Finanziatore di un apposito Fondo Rischi monetario da parte del Confidi, di seguito definito "Fondo Rischi".

9.2 Il "Fondo Rischi" è costituito dai depositi del Confidi versati secondo le modalità definite dall'art. 8.2 del presente Accordo e sarà destinato a garanzia del buon fine dei finanziamenti erogati dal Finanziatore.

9.3 La dotazione del "Fondo Rischi" è costituita da somme di denaro e/o da titoli di Stato o titoli di debito emessi da enti pubblici o banche residenti in Paesi dell'Unione Europea o del G20.

9.4 Le somme e i titoli depositati presso il Finanziatore e costituenti il "Fondo Rischi" sono vincolati a favore del Finanziatore stesso, a garanzia dei finanziamenti concessi.

9.5 Il Confidi s'impegna a costituire e a mantenere presso il Finanziatore il "Fondo Rischi", destinato ad essere utilizzato per la copertura di quanto dovuto dal Confidi al Finanziatore a fronte delle perdite definitive accertate sui finanziamenti garantiti.

ART. 10 - ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

10.1 Il Finanziatore comunica al Confidi il *default* dell'impresa garantita, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fornendo la documentazione dettagliata comprovante l'esposizione complessiva dell'impresa nei confronti del Finanziatore in relazione alla linea di credito garantita.

10.2 Il Finanziatore determina la perdita definitiva accertata e può escutere la Fideiussione del Confidi, mediante comunicazione allo stesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dettagliando gli importi oggetto di escussione.

10.3 In tal caso il Confidi autorizza entro 60 giorni l'addebito del Fondo Rischi, nei limiti massimi previsti dall'art. 8.2 del presente Accordo in favore del Finanziatore.

10.4 Il Finanziatore può rifarsi per ciascun finanziamento sulla quota di Fondo Rischi, depositata dal Confidi.

ART. 11- ESTINZIONE DELLE FIDEIUSSIONI AL TERMINE DEL PERIODO DI RAMP-UP

11.1 Alla Data di Costituzione della Garanzia *Mezzanine* (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*), le Fideiussioni erogate verranno liberate e saranno sostituite dalla costituzione in pegno del *Cash Collateral Mezzanine* e/o dal rilascio della Garanzia Personale *Mezzanine* a copertura delle possibili perdite sulla *Tranche Mezzanine* ai sensi di quanto previsto nell'Avviso.

TITOLO III: OBBLIGHI E ATTIVITÀ DEL CONFIDI

ART. 12— COSTITUZIONE DELLA GARANZIA MEZZANINE

12.1. Successivamente all'invio delle Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio da parte del Finanziatore a Sviluppo Campania, alla Data di Costituzione della Garanzia *Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine)*, il Confidi dovrà:

nel caso di Pegno su *Cash Collateral Mezzanine*,

- (a) aprire presso il Finanziatore il Conto Vincolato Confidi;
- (b) versare in un'unica soluzione su tale Conto Vincolato Confidi il *Cash Collateral Mezzanine*;
- (c) costituire un pegno su tale somma, firmando, con il Finanziatore, un contratto di pegno avente le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia 285/2013 per le garanzie *tranché cover* e termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero, equivalenti a quelli indicati all'Allegato 5B del presente Accordo (*Contratto di Pegno a garanzia della Tranche Mezzanine*);

nel caso invece, di Garanzia Personale *Mezzanine*,

- (d) e/o rilasciare la Garanzia Personale *Mezzanine* avente le caratteristiche previste dalla Circolare della Banca d'Italia 285/2013 e termini di costituzione, revocabilità ed escussione, ovvero, equivalenti a quelli indicati all'Allegato 5C del presente Accordo (*Schema di Garanzia Personale Mezzanine a garanzia della Tranche Mezzanine*), secondo lo schema specificamente richiesto dal Finanziatore.

12.2. Sulle somme depositate sul Conto Vincolato Confidi matureranno interessi pari a [•] secondo quanto indicato nella Proposta di Accordo di Portafoglio; tali interessi non saranno oggetto del *Cash Collateral Mezzanine* e dovranno essere liquidati semestralmente.

12.3. Il pegno costituito sul *Cash Collateral Mezzanine* potrà essere liberato soltanto: (a) a condizione che il *Cash Collateral Junior* sia stato effettivamente liberato e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del Contratto di Pegno e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite del pegno costituito sul *Cash Collateral Mezzanine*.

12.4. La Garanzia Personale *Mezzanine* potrà essere liberata soltanto a condizione che (a) il *Cash Collateral Junior* sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite dalla Garanzia Personale *Mezzanine*, e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all'Avviso e all'Accordo Convenzionale;

TITOLO IV: OBBLIGHI E ATTI VITA' DEL FINANZIATORE

ART. 13 OBBLIGHI INFORMATIVI

13.1. Entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza di ciascun semestre a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Avviso, il Finanziatore dovrà inviare a Confidi un rapporto informativo - durante il periodo di *Ramp-Up* relativo alle Fideiussioni e, terminato il Periodo di *Ramp-Up*, relativo alla Garanzia *Mezzanine (Cash Collateral Mezzanine e/o Garanzia Personale Mezzanine)* - che dia conto in particolare:

- (a) degli estremi di eventuali società terze incaricate del recupero dei crediti;
- (b) delle eventuali escussioni del *Cash Collateral Mezzanine* nonché delle movimentazioni e delle giacenze sul Conto Vincolato Confidi.

13.2. Il Finanziatore dovrà trasmettere le informative e le reportistiche qui previste in formato cartaceo ed elettronico come indicato al successivo art.17.

TITOLO V: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 14— DURATA

14.1 Fatte salve le cause di risoluzione anticipata e/o di inefficacia previste negli articoli che seguono, ovvero prescritte dalle disposizioni di legge applicabili, il presente Accordo scadrà il [•].

14.2. Qualora alla data di scadenza sussistano finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali finanziamenti in *default* ovvero sussistano finanziamenti *in default*, il presente Accordo conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione ovvero all'esaurimento delle, ovvero rinuncia alle, relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità del *Cash Collateral Junior* a copertura della *Tranche Junior* verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali finanziamenti in *default* ovvero dei finanziamenti *in default*: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza indicata all'articolo che precede, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

ART. 15 - RISOLUZIONE, RECESSO E ALTRI RIMEDI

15.1. Il Finanziatore si riserva la facoltà di risolvere il presente Accordo in caso di grave ritardo, grave inadempimento o grave irregolarità nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del Confidi. Il Finanziatore potrà procedere alla risoluzione del presente Accordo, avvalendosi della clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- (a) sopravvenuta insussistenza da parte del Confidi dei requisiti indicati nell'Avviso e sussistenti al momento della stipula del presente Accordo;
- (b) mancato rispetto degli obblighi di cui all'articolo 12 del presente Accordo;
- (c) esistenza di una procedura concorsuale, di liquidazione o di ristrutturazione del Confidi;
- (d) cessione parziale o totale degli obblighi e/o dei diritti derivanti dal presente Accordo;
- (e) ingiustificata cessazione o sospensione, non dipendenti da causa di forza maggiore, da parte del Confidi, di tutti o parte degli obblighi del presente Accordo.

La risoluzione del presente Accordo, nei casi sopradetti, sarà comunicata da Finanziatore al Confidi mediante lettera raccomandata e comporterà tutte le conseguenze di Legge e di Contratto, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni subiti.

15.2. In qualsiasi caso di recesso o risoluzione, il presente Accordo conserverà efficacia per i finanziamenti *in default* alla data di recesso o risoluzione sino alla loro totale estinzione, fermo restando quanto previsto all'articolo 14.2 del presente Accordo.

ART. 16 - REGIME DEGLI AIUTI

16.1. L'intervento del Fondo per i finanziamenti di cui al punto 6 è disciplinato dal Regolamento (CE) n. 1407/12 del 18/12/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato agli aiuti di importanza minore "*de minimis*"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 24 dicembre 2013 n. L/352/1.

16.2. L'elemento di aiuto, determinato in termini di ESL, è calcolato secondo le "Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l'elemento di aiuto nelle garanzie a favore delle PMI (aiuto di Stato N. 182/2010), utilizzando la formula per il calcolo dell'Equivalentale Sovvenzione Lordo (ESL).

16.3. Per ciascun *soggetto beneficiario finale*, l'intensità di aiuto è determinata ai sensi dell'articolo 14.2 del presente Accordo, nel rispetto della intensità massima di aiuto prevista nel Regolamento (CE) di cui all'art. 14.1 del presente Accordo.

ART. 17 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione e/o informazione da effettuarsi in relazione al presente Accordo dovrà

effettuarsi per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, eventualmente anticipata via fax ovvero tramite posta certificata (eventualmente anche senza firma digitale), e prenderà efficacia dalla ricezione della lettera stessa agli indirizzi di seguito indicati, ovvero al diverso indirizzo comunicato da ciascuna delle parti con le modalità indicate dal presente

- (i) se a Finanziatore: [•];
- (ii) se al Confidi: [•].

ART. 18 - RISERVATEZZA

Ciascuna delle parti si impegna a mantenere riservate tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nell'esecuzione del presente Accordo; resta inteso che il presente obbligo non sarà applicabile in relazione a richieste di informazioni da parte delle Autorità competenti o la cui comunicazione sia necessaria per l'esatto adempimento delle obbligazioni poste a carico di ciascuna parte con il presente Accordo.

Le parti si danno reciprocamente atto:

- (i) di operare con la qualifica di Titolare del trattamento ex art. 28 del d.lgs. 196/2003 dei dati personali oggetto del contratto in essere, nel rispetto di ogni prescrizione contenuta nel d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e tenendo conto dei provvedimenti emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali;
- (ii) di adottare le misure di sicurezza previste dagli artt. 31-36 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare di aver predisposto il Documento programmatico per la sicurezza ai sensi della regola 19 del Disciplina Tecnico - Allegato B del D.lgs. n. 196/2003.

ART. 19—VARIE

Qualsiasi modifica o variazione al presente Accordo dovrà risultare da un atto scritto firmato da entrambe le parti.

Il presente Accordo, unitamente ai relativi Allegati, costituisce la manifestazione integrale di tutte le intese intervenute tra le parti in merito al suo oggetto e supera e annulla ogni altra eventuale precedente comunicazione e offerta. Ove una qualunque disposizione del presente Accordo risulti invalida o inefficace, essa sarà priva di effetti senza per questo inficiare le restanti disposizioni dell'Accordo medesimo.

In relazione a tale eventualità, le parti si impegnano a negoziare in buona fede disposizioni sostitutive che siano valide e raggiungano per quanto possibile i medesimi effetti, anche economici, delle disposizioni risultate invalide o inefficaci.

Tutti gli obblighi e gli oneri per la concessione delle Fideiussioni o della Garanzia *Mezzanine* (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*) a copertura della *Tranche Mezzanine* debbono intendersi a completo carico del Confidi.

Il complesso di obblighi e oneri a carico del Confidi esplicitati nel presente Accordo non costituisce riferimento limitativo in ordine allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione delle obbligazioni principali e, pertanto, ove si rendesse necessario per il Confidi far fronte ad obblighi e oneri non specificatamente indicati, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dello stesso.

E' fatto divieto al Confidi di cedere, in tutto o in parte, gli obblighi e/o i diritti derivanti dal presente Accordo e di affidare, a qualsiasi titolo, anche solo in parte, le attività di cui al presente Accordo.

Le parti riconoscono che le attività previste nel presente Accordo necessitano, per loro natura, di una costante e fattiva cooperazione in buona fede tra le stesse e si impegnano a scambiarsi ogni



comunicazione, documento e/o, informazioni necessarie e/o utili a tali fini.

ART. 20— FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia inerente o derivante dal presente Accordo o dalla sua esecuzione e/o interpretazione sarà competente in via esclusiva il Foro di [•].

Per il Finanziatore: _____

Per il Confidi: _____

Allegati allo Schema di Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi

Allegato 5A: Avviso

Allegato 5B: Contratto di Pegno a Garanzia della *Tranche Mezzanine*

Allegato 5C: Schema della Garanzia Personale *Mezzanine*



FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

**ALLEGATO 5A
DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Finanziatore - Confidi**

AVVISO

(v. Avviso)

FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"

ALLEGATO 5B DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Finanziatore - Confidi CONTRATTO DI PEGNO A GARANZIA DELLA *TRANCHE MEZZANINE*

(Esente da imposta di registro, imposta di bollo, etc. ai sensi dell'art. 15 del DPR 2910911973 n. 601

Il presente **Contratto di pegno** è stipulato a [•], in data [•],
tra

Confidi [•], con sede legale in [•], capitale sociale pari a euro [•] interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di [.] numero [•], nonché attualmente iscritta al numero [•] nell'elenco [generale] [e attualmente iscritta nell'elenco speciale tenuti presso la Banca d'Italia ai sensi, rispettivamente, degli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario] (di seguito "Confidi").

e

Banca [.] , con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita VA e n. di iscrizione al Registro delle imprese di [•],[•] (di seguito, il "Finanziatore") per la quale interviene [•].

Confidi e Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominati le "Parti".

PREMESSO CHE

A. La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha inteso adottare misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, stanziando 100 Meuro sul POR FESR 2007-2013, quale dotazione di un Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane coerente all' Obiettivo Operativo 2.4 - Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b. Il Fondo è stato costituito con il D.D. n. 298 del 24/12/2013 della DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania, la cui gestione è stata affidata a Sviluppo Campania, società in house della Regione. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito è stata istituita la Misura "Tranched Cover" che, con uno stanziamento di 18.000.000 di euro, prevede la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite "Tranched cover"), finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte di micro, piccole o medie imprese.

B. Per le finalità di cui sopra, Sviluppo Campania ha emanato un Avviso allegato al presente Accordo (Allegato 5A), pubblicato sul BURC n..... del , che è parte integrante del presente Accordo.

C. il Finanziatore ha presentato una Domanda di Partecipazione (come di seguito definita) corredata della documentazione indicata nell'Avviso.

D. in data [•] Sviluppo Campania ha concluso con il Finanziatore l'accordo convenzionale secondo quanto previsto nell'Avviso.

E. in data [•] il Finanziatore ha concluso con Confidi l'Accordo Convenzionale secondo quanto previsto dall'Avviso.

F. in data [•], Finanziatore ha inviato a Sviluppo Campania le Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio di cui all'Accordo Convenzionale, comunicando l'avvenuta concessione dei finanziamenti individuati all'Allegato 5B.1 "**Finanziamenti**", per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [•].

G. Le parti, mediante la sottoscrizione del presente Contratto, intendono costituire il pegno secondo quanto previsto nell'Avviso, nell'Accordo Convenzionale e nell'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi.

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. DEFINIZIONI

1.1. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente Contratto dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nell'Avviso;

1.2. Oltre a quanto previsto al precedente articolo, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

"**Comunicazione di Addebito o Accredito**" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 5B.2 inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.2;

"**Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione**" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 5B.3, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.13;

"**Comunicazione di Escussione**" indica la comunicazione avente i contenuti di cui all'Allegato 5B.4, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.1;

"Perdita" indica, in relazione a un Finanziamento in *default*, la perdita attesa calcolata sulla base di un procedimento valutativo che tenga conto dei criteri di valutazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 relativi alla stima del tasso di perdita in caso di *default* delle imprese in relazione alle quali una banca abbia assunto un'esposizione creditizia; l'importo di ciascuna Perdita dovrà essere man mano aggiustato in funzione dell'aggiornamento della valutazione di cui in precedenza; il procedimento di calcolo e contabilizzazione di ciascuna Perdita sarà conforme agli standard procedurali in materia di gestione dei crediti in *default* del Finanziatore.

2. COSTITUZIONE DEL PEGNO

2.1. il Costituente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1851 del codice civile e del D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170, costituisce irrevocabilmente in pegno in favore del Finanziatore, la somma di euro [•] (il "*Cash Collateral Mezzanine*"), depositata sul conto corrente IBAN [•] aperto presso il Finanziatore.

2.2. E' onere del Finanziatore effettuare le registrazioni di cui all'articolo 2 del D.lgs. 2 maggio 2004 n. 170.

2.3. in deroga a quanto previsto dall'articolo 2791 del codice civile, gli interessi prodotti dal denaro costituito in pegno ai sensi dell'articolo 2.1 non saranno oggetto del *Cash Collateral Mezzanine* e saranno corrisposti a Confidi con cadenza semestrale e, comunque, alla data di liberazione del presente pegno.

2.4. Confidi non può in alcun modo disporre delle somme costituite in pegno ai sensi del presente Contratto fino alla loro liberazione, nei termini di Legge, da parte del Finanziatore.

3. OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. Il presente pegno garantisce il pagamento dell'80% di ciascuna Perdita registrata dal Finanziatore con riguardo a tutti i crediti derivanti dai finanziamenti sulla *Tranche Mezzanine* (comprensivi di capitale e interessi, nonché di ogni onere commissione o spesa dovuti ai sensi del relativo titolo).

3.2. Il presente pegno è indivisibile ex art. 2799 codice civile.

4. ESCUSSIONE DEL PEGNO

4.1. Il pegno potrà essere escusso dal Finanziatore con riferimento a ciascun finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell'impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale finanziamento in *default* (come definito nell'Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e tale declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto.

4.2. Il Finanziatore procederà all'escussione del pegno, entro 24 mesi dalla data in cui il finanziamento viene classificato come finanziamento in *default*, prelevando dal *Cash Collateral Mezzanine* per un importo corrispondente all'80% della Perdita subita su ciascun finanziamento, come di volta in volta stimata. Il Finanziatore accrediterà o addebiterà ulteriormente il *Cash Collateral Mezzanine*, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell'aggiornamento dell'importo della Perdita.

4.3. Successivamente ai prelievi di cui sopra e non necessariamente entro il termine di cui all'articolo 4.2, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore dovrà pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l'importo della medesima. Successivamente alla definitiva cristallizzazione della Perdita, non si darà luogo ad ulteriori accrediti o addebiti del *Cash Collateral Mezzanine* in relazione al finanziamento in *default* interessato, restando inteso che la Garanzia *Mezzanine* (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*) non potrà essere escussa per una somma superiore all'80% dell'importo definitivo di ciascuna Perdita, e che, pertanto, il restante 20% rimarrà a carico del Finanziatore.

4.4. Prima di procedere alla escussione del pegno, il Finanziatore sarà tenuto a darne comunicazione a Confidi mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione. Trascorsi 60 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Confidi abbia formulato rilievi, il Finanziatore potrà procedere alla escussione del pegno, prelevando le somme ad esso spettanti. A tale riguardo, potranno essere eccepiti al Finanziatore esclusivamente rilievi inerenti alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o all'inadempimento degli impegni assunti dal Finanziatore ai sensi dell'articolo 6; tali fatti produrranno le conseguenze di cui agli articoli 6.3 o 6.4, a seconda dei casi.

4.5. In nessun caso, invece, i rilievi formulati da Confidi potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero difatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore o del Confidi sulla base dello svolgimento delle attività previste dall'Avviso e dall'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi.

4.6. Il presente pegno può essere escusso anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale il pegno continuerà comunque a gravare sulle somme residue.

5. PROCEDURE DI RECUPERO

5.1. Prima dell'invio della Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione, il Finanziatore potrà svolgere le procedure di recupero in relazione ai Finanziamenti in *default* in autonomia e conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti. Le somme così recuperate saranno destinate alla ricostituzione del *Cash Collateral Mezzanine* e a ripianare le Perdite subite dal Finanziatore, nella proporzione di cui all'articolo 4.3.

5.2. Una volta che il Finanziatore sia pervenuto alla cristallizzazione della Perdita relativa a un Finanziamento in *default*, secondo quanto previsto all'articolo 4.3, e ricevuta la Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione secondo quanto previsto dall'articolo 7.1.3, Confidi potrà

richiedere al Finanziatore di esercitare, nell'interesse di Confidi, ulteriori azioni di recupero contro l'impresa inadempiente.

5.3. Le azioni di recupero di cui al precedente paragrafo 5.2 potranno prevedere: (a) che il Finanziatore continui ad esercitare le azioni di recupero in proprio nome, ma nell'interesse di Confidi o (b) che Confidi si surroghi nei diritti del Finanziatore in relazione al/ai Finanziamento/i in default e che il Finanziatore eserciti le azioni di recupero in nome e per conto di Confidi. Le somme recuperate dal Finanziatore a seguito delle procedure esperite nell'interesse di Confidi spetteranno interamente a quest'ultimo.

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FINANZIATORE

6.1. Il Finanziatore dichiara a Confidi quanto segue:

6.1.1. sono stati interamente rispettati i criteri di concessione dei finanziamenti di cui all'Avviso

6.1.2. ai finanziamenti sono state applicate condizioni economiche non meno favorevoli rispetto a quelle indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio;

6.1.3. i Contratti che regolano i finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui il pegno sul *Cash Collateral Mezzanine* venga meno.

6.2. il Finanziatore si impegna verso Confidi a:

6.2.1. procedere all'escussione del presente pegno nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 4;

6.2.2. condurre le procedure di recupero svolte nell'interesse o per conto di Confidi seguendo le disposizioni di cui agli articoli 5.2 e Ss.;

6.2.3. liberare il pegno costituito sul *Cash Collateral Mezzanine* soltanto a condizione che (a) il *Cash Collateral Junior* sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite dalla Garanzia Mezzanine (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*), e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all'Avviso e all'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi;

6.2.4. non concordare modifiche al pegno costituito sul *Cash Collateral Mezzanine* che risultino in una alterazione dei suoi termini tale da contraddire i principi stabiliti dall'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi e dall'Avviso.

6.3. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 con riferimento a un qualsiasi Finanziamento sarà causa di inefficacia della garanzia, a valere sul *Cash Collateral Mezzanine*, in relazione a tale specifico Finanziamento.

6.4. Fermi restando i rimedi di Legge, la violazione degli impegni di cui al paragrafo 6.2. sarà causa di inefficacia del pegno costituito ai sensi del presente contratto a valere sull'intero importo del *Cash Collateral Mezzanine*.

7. ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE

7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di Confidi a:

7.1.1. informare Confidi della volontà di iniziare un procedimento di escussione, ai sensi dell'articolo 4.4, mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione;

7.1.2. informare Confidi di ciascun addebito o accredito a titolo provvisorio del *Cash Collateral Mezzanine* ai sensi dell'articolo 4.2, mediante l'invio di una Comunicazione di Addebito o Accredito;

7.1.3. informare Confidi del definitivo computo di ciascuna Perdita ai sensi dell'articolo 4.3, mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione;

7.1.4. inviare con cadenza semestrale un resoconto a Confidi concernente la previsione di perdita

calcolata secondo i criteri IAS/IFRS a partire dall'avvio delle procedure di recupero dei Finanziamenti in *default* svolte per proprio conto e in nome o per conto di Confidi;

7.1.5. comunicare a Confidi gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti;

7.1.6. promuovere, anche nell'interesse di Confidi ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle Imprese inadempienti per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento in relazione al quale è stato escusso il *Cash Collateral Mezzanine*;

7.1.7. comunicare a Confidi le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero per conto dell'operazione o in nome o per conto di Confidi;

7.1.8. comunicare a Confidi qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l'esecuzione del presente contratto;

7.1.9. successivamente all'eventuale surroga di Confidi nei diritti vantati dal Finanziatore nei confronti delle Imprese inadempienti, far pervenire a Confidi tutta la documentazione relativa Finanziamento in *default* oggetto di surroga, inclusi tutti gli atti stragiudiziali o giudiziali compiuti dal Finanziatore nell'espletamento delle procedure di recupero. Qualora Confidi (anche a seguito dell'esercizio del diritto di surroga) richieda al Finanziatore di proseguire le azioni di recupero in nome e per conto, o comunque nell'interesse, di Confidi, il Finanziatore dovrà inviare a Confidi: (a) la documentazione di cui al periodo precedente del presente paragrafo e, inoltre, (b) aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei Finanziamenti in *default*, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime.

8. EFFICACIA

8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, o al termine o rinuncia da parte del Finanziatore e di Confidi delle procedure di recupero di cui all'articolo 5 ovvero allo scadere dell'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi.

8.2. In deroga a quanto sopra, le Parti concordano che, allo scadere dell'Accordo Convenzionale, qualora dovessero risultare in essere Finanziamenti in fase di contenzioso, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero sussistano Finanziamenti in *default* il presente pegno conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero all'esaurimento delle, ovvero rinuncia alle, relative procedure di recupero. In tali casi, resta

inteso che l'entità del *Cash Collateral Mezzanine* a copertura della *Tranche Mezzanine* verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero dei Finanziamenti in *default*: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza dell'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

9. SPESE

9.1. Gli oneri e le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore.

9.2. Il presente contratto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di pegno a garanzia di finanziamenti bancari aventi durata superiore a 18 mesi, come espressamente sopra indicato.

10. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

10.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione



o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di [•]. Sono comunque ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

Per Confidi

Per Finanziatore

Allegati allo Schema di pegno a garanzia della *Tranche Mezzanine*

Allegato 5B.1: Finanziamenti. Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio

Allegato 5B.2: Comunicazione di Addebito o Accredito

Allegato 5B.3: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione

Allegato 5B.4: Comunicazione di Escussione



**Allegato 5B.1 del Contratto di Pegno garanzia della Tranche Mezzanine
Finanziamenti**

Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio

Numero Direzione Generale (NDG)	Ragione sociale e Codice fiscale	N. iscrizione Registro impresa	Importo del finanziamento (€)	Finalità del finanziamento

**Allegato 5B.2 del Contratto di Pegno garanzia della Tranche Mezzanine
Comunicazione di addebito o accredito**

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Comunicazione di Addebito o Accredito ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo [•] del Contratto di pegno tra noi concluso in data [•] (il "Contratto"). I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente offerta avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto.

Facciamo inoltre riferimento alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] con cui Vi abbiamo edotti del fatto che con riferimento ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•]], si è verificato un *default* come meglio descritto in tale comunicazione.

Con la presente vogliamo informarVi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del [•] è pari ad euro [•] [ed è inferiore/superiore a quella stimata nella Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•] di euro [•]]; il conto è quindi stato [addebitato/accredito] di un importo pari ad euro [•].

Cordiali saluti.

Allegato 5B.3 del Contratto di Pegno garanzia della Tranche Mezzanine Comunicazione di avvenuta definizione della posizione

Spett.le
Sviluppo Campania S.p.A.
Area ASI Marcianise Sud
81025 - Marcianise (CE)

Oggetto: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo [.] del Contratto di pegno (il "Contratto") tra noi concluso in data [•] e, in particolare, al contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•] (il "Contratto di Finanziamento")].

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto di Pegno.

Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] ed alla Comunicazione di Addebito o Accredito datata [•], Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori accrediti e/o addebiti a valere sul *Cash Collateral Mezzanine* in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto.

Cordiali saluti

[•]

Allegato 5B.4 del Contratto di Pegno garanzia della Tranche Mezzanine Comunicazione di escussione

INFORMAZIONI E DATI DA TRASMETTERE A CONFIDI IN CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- Estremi dell'impresa e del Finanziamento;
- Importo dell'esposizione dell'impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia;
- Delibera di concessione e contratto di finanziamento;
- Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso per la finanziabilità;
- Breve descrizione dell'evento che ha dato origine al *default*;
- Nel caso di escussione a titolo provvisorio del *Cash Collateral Mezzanine*, importo stimato della futura perdita.

**FONDO ROTATIVO PER LO SVILUPPO DELLE PMI CAMPANE- MISURA "TRANCHED COVER"
ALLEGATO 5C
DELLO SCHEMA DI ACCORDO CONVENZIONALE Finanziatore-Confidi**

SCHEMA DI GARANZIA PERSONALE MEZZANINE A GARANZIA DELLA TRANCHE MEZZANINE

Confidi [•], con sede legale in [•], capitale sociale pari a euro [•] interamente versato, codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di [.] numero [•], nonché attualmente iscritta al numero [•] nell'elenco [generale] [e attualmente iscritta nell'elenco speciale tenuti presso la Banca d'Italia ai sensi, rispettivamente, degli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario] (di seguito "Confidi").

e

Finanziatore [•], con sede legale in [•], Via [•], capitale sociale pari a euro [•], interamente versato, codice fiscale, partita VA e n. di iscrizione al Registro delle imprese di [•],[•] (di seguito, il "Finanziatore") per la quale interviene [•].

Confidi e Finanziatore sono in seguito congiuntamente denominati le "Parti".

PREMESSO CHE

A. La Giunta Regionale della Campania, con la Deliberazione n. 378 del 24/09/2013, ha inteso adottare misure di sostegno al tessuto produttivo, alla luce della congiuntura economica, stanziando 100 Meuro sul POR FESR 2007-2013, quale dotazione di un Fondo Rotativo per lo sviluppo delle PMI Campane coerente all' Obiettivo Operativo 2.4 - Credito e Finanza Innovativa - "Migliorare la capacità di accesso e alla finanza per l'impresa per gli operatori economici presenti sul territorio regionale" - azione b. Il Fondo è stato costituito con il D.D. n. 298 del 24/12/2013 della DG "Sviluppo Economico e Attività Produttive" della Regione Campania, la cui gestione è stata affidata a Sviluppo Campania, società in house della Regione. Nell'ambito delle iniziative finalizzate a facilitare l'accesso al credito è stata istituita la Misura "Tranched Cover" che, con uno stanziamento di 18.000.000 di euro, prevede la costituzione di garanzie a copertura delle perdite registrate sulle tranches junior di portafogli segmentati di affidamenti (di seguito definite "Tranched cover"), finalizzate ad agevolare l'accesso al credito da parte di micro, piccole o medie imprese.

B. Per le finalità di cui sopra, Sviluppo Campania ha emanato un Avviso allegato al presente Accordo (Allegato 5A), pubblicato sul BURC n..... del, che è parte integrante del presente Accordo.

C. il Finanziatore ha presentato una Domanda di Partecipazione (come di seguito definita) corredata della documentazione indicata nell'Avviso.

D. in data [•] Sviluppo Campania ha concluso con il Finanziatore l'accordo convenzionale secondo quanto previsto nell'Avviso.

E. in data [•] il Finanziatore ha concluso con Confidi l'Accordo Convenzionale secondo quanto previsto dall'Avviso.

F. in data [•], Finanziatore ha inviato a Sviluppo Campania le Comunicazioni di Costituzione del Portafoglio di cui all'Accordo Convenzionale, comunicando l'avvenuta concessione dei finanziamenti individuati all'Allegato 5B.1 "Finanziamenti", per un importo complessivo in linea capitale pari ad euro [•].

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, si conviene e si stipula quanto segue:

1. DEFINIZIONI

1.1. I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nel presente Contratto dovranno essere interpretati con il significato a essi attribuito nell'Avviso;

1.2. Oltre a quanto previsto al precedente articolo, ai fini del presente contratto di pegno, i seguenti termini avranno, sia al singolare sia al plurale, il seguente significato:

"**Comunicazione relativa alla Perdita Stimata**" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 5C.2 inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.2;

"**Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione**" indica la comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato 5C.3, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.13;

"**Comunicazione di Escussione**" indica la comunicazione avente i contenuti di cui all'Allegato 5C.4, inviata dal Finanziatore nelle circostanze indicate nell'articolo 7.1.1;

"Perdita" indica, in relazione a un Finanziamento in *default*, la perdita attesa calcolata sulla base di un procedimento valutativo che tenga conto dei criteri di valutazione di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285/2013 relativi alla stima del tasso di perdita in caso di *default* delle imprese in relazione alle quali una banca abbia assunto un'esposizione creditizia; l'importo di ciascuna Perdita dovrà essere man mano aggiustato in funzione dell'aggiornamento della valutazione di cui in precedenza; il procedimento di calcolo e contabilizzazione di ciascuna Perdita sarà conforme agli standard procedurali in materia di gestione dei crediti in *default* del Finanziatore.

2.COSTITUZIONE DELLA GARANZIA

2.1. Il Confidi rilascia a favore del Finanziatore garanzia personale a copertura delle perdite registrate sulla eventuale *Tranche mezzanine* del Portafoglio e che sarà esplicita, incondizionata, irrevocabile, conforme ai requisiti generali stabiliti per gli strumenti di attenuazione del rischio e specifici stabiliti per le garanzie personali (*unfunded*) dalla Circolare della Banca d'Italia n.285/2013.

3. OBBLIGAZIONI GARANTITE

3.1. La presente Garanzia Personale *Mezzanine* garantisce il pagamento dell'80% di ciascuna Perdita registrata dal Finanziatore con riguardo a tutti i crediti derivanti dai Finanziamenti sulla *Tranche Mezzanine* (comprensivi di capitale e interessi, nonché di ogni onere commissione o spesa dovuti ai sensi del relativo titolo).

4. ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

4.1. La Garanzia Personale *Mezzanine* potrà essere escussa dal Finanziatore con riferimento a ciascun Finanziamento, a seguito di inadempimento da parte dell'impresa e successivamente alla declassazione e inserimento del Finanziamento (secondo le procedure del Finanziatore) quale Finanziamento in *default* (come definito nell'Avviso), e purché tale inadempimento, o comunque fatto che ha dato luogo alla declassazione, e tale declassazione si siano verificati successivamente alla data del presente contratto.

4.2. Il Finanziatore procederà all'escussione della Garanzia Personale *Mezzanine*, entro 24 mesi dalla data in cui il Finanziamento viene classificato come Finanziamento in *default* per un importo corrispondente all'80% della Perdita subita su ciascun Finanziamento, come di volta in volta stimata. Il Finanziatore escuterà ulteriormente la Garanzia Personale *Mezzanine*, nella proporzione di cui sopra, in funzione dell'aggiornamento dell'importo della Perdita.

4.3. Successivamente alle escussioni di cui sopra e non necessariamente entro il termine di cui all'articolo 4.2, conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti, il Finanziatore dovrà pervenire al definitivo computo di una Perdita, cristallizzando l'importo della medesima. Successivamente alla definitiva cristallizzazione della Perdita, non si darà luogo ad ulteriori escussioni della garanzia personale in relazione al Finanziamento in *default* interessato, restando inteso che la Garanzia *Mezzanine* (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*) non potrà essere escussa per una somma superiore all'80% dell'importo definitivo di ciascuna Perdita, e che, pertanto, il restante 20% rimarrà a carico del Finanziatore.

4.4. Prima di procedere alla escussione della Garanzia Personale *Mezzanine*, il Finanziatore sarà tenuto a darne comunicazione a Confidi mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione. Trascorsi 60 giorni dalla data della predetta comunicazione senza che Confidi abbia formulato rilievi, il Finanziatore potrà procedere alla escussione della Garanzia Personale *Mezzanine*. A tale riguardo, potranno essere eccepiti al Finanziatore esclusivamente rilievi inerenti alla non veridicità delle dichiarazioni rilasciate o all'inadempimento degli impegni assunti dal Finanziatore ai sensi dell'articolo 6; tali fatti produrranno le conseguenze di cui agli articoli 6.3 o 6.4, a seconda dei casi.

4.5. In nessun caso, invece, i rilievi formulati da Confidi potranno avere ad oggetto la contestazione di false o mendaci dichiarazioni rese dalle Imprese beneficiarie, ovvero difatti e comportamenti a queste direttamente imputabili, che non potevano essere a conoscenza del Finanziatore o del Confidi sulla base dello svolgimento delle attività previste dall'Avviso e dall'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi.

4.6. La Garanzia Personale *Mezzanine* può essere escussa anche parzialmente; a fronte di ciascuna escussione parziale la garanzia personale resta valida limitatamente alle somme residue.

5. PROCEDURE DI RECUPERO

5.1. Prima dell'invio della Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione, il Finanziatore potrà svolgere le procedure di recupero in relazione ai Finanziamenti in *default* in autonomia e conformemente alle proprie procedure interne di riscossione dei crediti. Le somme così recuperate saranno destinate alla ricostituzione del *Cash Collateral Mezzanine*, o, in mancanza di quest'ultimo, saranno depositate su di un conto corrente vincolato, appositamente costituito, e poi destinate a ripianare le Perdite subite dal Finanziatore, nella proporzione di cui all'articolo 4.3.

5.2. Una volta che il Finanziatore sia pervenuto alla cristallizzazione della Perdita relativa a un Finanziamento in *default*, secondo quanto previsto all'articolo 4.3, e ricevuta la Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione secondo quanto previsto dall'articolo 7.1.3, Confidi potrà richiedere al Finanziatore di esercitare, nell'interesse di Confidi, ulteriori azioni di recupero contro l'impresa inadempiente.

5.3. Le azioni di recupero di cui al precedente paragrafo 5.2 potranno prevedere: (a) che il Finanziatore continui ad esercitare le azioni di recupero in proprio nome, ma nell'interesse di Confidi o (b) che Confidi si surroghi nei diritti del Finanziatore in relazione al/ai Finanziamento/i in *default* e che il Finanziatore eserciti le azioni di recupero in nome e per conto di Confidi. Le somme recuperate dal Finanziatore a seguito delle procedure esperite nell'interesse di Confidi spetteranno interamente a quest'ultimo.

6. DICHIARAZIONI E IMPEGNI DEL FINANZIATORE

6.1. Il Finanziatore dichiara a Confidi quanto segue:

6.1.1. sono stati interamente rispettati i criteri di concessione dei Finanziamenti di cui all'Avviso

6.1.2. ai Finanziamenti sono state applicate condizioni economiche non meno favorevoli rispetto a quelle indicate nella Proposta di Accordo di Portafoglio;

6.1.3. i contratti che regolano i Finanziamenti non contengono clausole che prevedano la risoluzione degli stessi nel caso in cui la Garanzia Personale *Mezzanine* venga meno.

6.2. il Finanziatore si impegna verso Confidi a:

6.2.1. procedere all'escussione della Garanzia Personale *Mezzanine* nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 4; **6.2.2.** condurre le procedure di recupero svolte nell'interesse o per conto di Confidi seguendo le disposizioni di cui agli articoli 5.2 e ss.;

6.2.3. liberare la Garanzia Personale *Mezzanine* soltanto a condizione che (a) il *Cash Collateral Junior* sia stato liberato effettivamente e in aggiunta (b) nei medesimi casi, ovvero, in cui possa

essere liberato il *Cash Collateral Junior* ai sensi del presente contratto e quindi nel caso di estinzione delle obbligazioni garantite dalla Garanzia Mezzanine (*Cash Collateral Mezzanine* e/o Garanzia Personale *Mezzanine*), e comunque nel rispetto delle disposizioni e dei principi rilevanti di cui all'Avviso e all'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi;

6.2.4. non concordare modifiche alla Garanzia Personale *Mezzanine* che risultino in una alterazione dei suoi termini tale da contraddire i principi stabiliti dall'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi e dall'Avviso.

6.3. Fermi restando i rimedi di legge, la non veridicità di una delle dichiarazioni di cui ai paragrafi 6.1.1, 6.1.2 e 6.1.3 con riferimento a un qualsiasi Finanziamento sarà causa di inefficacia della Garanzia Personale *Mezzanine*, in relazione a tale specifico Finanziamento.

6.4. Fermi restando i rimedi di legge, la violazione degli impegni di cui al paragrafo 6.2. sarà causa di inefficacia della intera Garanzia Personale *Mezzanine* rilasciata ai sensi del presente contratto.

7. ULTERIORI IMPEGNI DEL FINANZIATORE

7.1. Il Finanziatore si impegna nei confronti di Confidi a:

7.1.1. informare Confidi della volontà di iniziare un procedimento di escussione, ai sensi dell'articolo 4.4, mediante l'invio di una Comunicazione di Escussione;

7.1.2. informare Confidi di ciascuna escussione della *Garanzia Personale Mezzanine* ai sensi dell'articolo 4.2, mediante l'invio di una Comunicazione relativa alla Perdita Stimata;

7.1.3. informare Confidi del definitivo computo di ciascuna Perdita ai sensi dell'articolo 4.3, mediante invio di una Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione;

7.1.4. inviare con cadenza semestrale un resoconto a Confidi concernente la previsione di perdita calcolata secondo i criteri IAS/IFRS a partire dall'avvio delle procedure di recupero dei Finanziamenti in *default* svolte per proprio conto e in nome o per conto di Confidi;

7.1.5. comunicare a Confidi gli estremi di società terze incaricate del recupero dei crediti;

7.1.6. promuovere, anche nell'interesse di Confidi ogni iniziativa e/o azione nei confronti delle Imprese inadempienti per il recupero dei crediti derivanti dal Finanziamento in relazione al quale è stato escussa la Garanzia Personale *Mezzanine*;

7.1.7. comunicare a Confidi le situazioni di conflitto di interessi eventualmente sorte in relazione allo svolgimento delle procedure di recupero per conto dell'operazione o in nome o per conto di Confidi;

7.1.8. comunicare a Confidi qualsiasi altra informazione che possa essere utile o opportuna per l'esecuzione del presente contratto;

7.1.9. successivamente all'eventuale surroga di Confidi nei diritti vantati dal Finanziatore nei confronti delle Imprese inadempienti, far pervenire a Confidi tutta la documentazione relativa Finanziamento in *default* oggetto di surroga, inclusi tutti gli atti stragiudiziali o giudiziali compiuti dal Finanziatore nell'espletamento delle procedure di recupero. Qualora Confidi (anche a seguito dell'esercizio del diritto di surroga) richieda al Finanziatore di proseguire le azioni di recupero in nome e per conto, o comunque nell'interesse, di Confidi, il Finanziatore dovrà inviare a Confidi: (a) la documentazione di cui al periodo precedente del presente paragrafo e, inoltre, (b) aggiornamenti concernenti l'espletamento di dette attività di recupero dei Finanziamenti in *default*, al verificarsi di ciascun evento concernente le medesime.

8. EFFICACIA

8.1. Il presente pegno produrrà effetti fino al soddisfacimento delle obbligazioni garantite, o al termine o rinuncia da parte del Finanziatore e di Confidi delle procedure di recupero di cui all'articolo 5 ovvero allo scadere dell'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi.

8.2. In deroga a quanto sopra, le Parti concordano che, allo scadere dell'Accordo Convenzionale, qualora dovessero risultare in essere Finanziamenti in fase di contenzioso, ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero sussistano Finanziamenti in *default* la presente garanzia conserverà la propria efficacia sino alla loro totale estinzione, ovvero all'esaurimento delle, ovvero rinuncia alle, relative procedure di recupero. In tali casi, resta inteso che l'entità della Garanzia Personale *Mezzanine* a copertura della *Tranche Mezzanine* verrà ridotta all'ammontare complessivo del valore nominale dei Finanziamenti in fase di contenzioso ma non ancora qualificati quali Finanziamenti in *default* ovvero dei Finanziamenti *in default*: tale valore verrà calcolato alla data di scadenza dell'Accordo Convenzionale Finanziatore-Confidi, e di volta in volta aggiornato successivamente alla stessa, anche a seguito di eventuali recuperi.

9. SPESE

9.1. Gli oneri e le spese connesse alla stipula del presente contratto sono a carico del Finanziatore.

9.2. Il presente atto rientra nel regime di esenzione da imposta di registro, imposta di bollo e imposta ipotecaria di cui agli articoli 15 e seguenti del D.P.R. 29.9.1973, n. 601, trattandosi di atto di garanzia di finanziamenti bancari aventi durata superiore a 18 mesi, come espressamente sopra indicato.

10 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

10.1. Il presente contratto è regolato dalla legge italiana e dovrà essere interpretato in conformità alla medesima.

10.2. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, efficacia, validità, conclusione, esecuzione o risoluzione del presente contratto o comunque ad esso relativa sarà esclusivamente competente il Tribunale di [•]. Sono comunque ferme le competenze stabilite dal codice di rito per i provvedimenti cautelari, di urgenza ed esecutivi.

Per Confidi

Per il Finanziatore

Allegati allo Schema di Garanzie Personale *Mezzanine* a garanzia della *Tranche Mezzanine*

Allegato 5C.1: Finanziamenti. Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafoglio

Allegato 5C.2: Comunicazione relativa alla Perdita Stimata

Allegato 5C.3: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione

Allegato 5C.4: Comunicazione di Escussione

**ALLEGATO 5C.1 dello Schema di Garanzia Personale *Mezzanine* a garanzia della Tranche Mezzanine.
Finanziamenti**

Elenco dei finanziamenti che costituiscono il portafogli”

Numero Direzione Generale (NDG)	Ragione sociale e Codice fiscale	N. iscrizione Registro impresa	Importo del finanziamento (€)	Finalità del finanziamento

* * *

**ALLEGATO 5C.2 dello Schema di Garanzia Personale *Mezzanine* a garanzia della Tranche Mezzanine
Comunicazione relativa alla Perdita Stimata**

Spettabile
[Confidi]
[•]
[Luogo, data]

Oggetto: Comunicazione di Escussione ai sensi dell’Atto di rilascio della Garanzia Personale *Mezzanine* sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo [•] del contratto dell’Atto di rilascio della Garanzia Personale *Mezzanine* da Voi sottoscritto in data [•] (l’ "Atto").

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente offerta avranno il significato ad essi attribuito nel Contratto.

Facciamo inoltre riferimento alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•] con cui Vi abbiamo edotti del fatto che con riferimento ai crediti derivanti dal contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•]], si è verificato un *default* come meglio descritto in tale comunicazione.

Con la presente vogliamo informarVi del fatto che, conseguentemente, la Perdita stimata alla data del [•] è pari ad euro [•] [ed è inferiore/superiore a quella stimata nella Comunicazione di Escussione datata [•] di euro [•]]; la garanzia è quindi stata escussa per un importo pari ad euro [•].

Cordiali saluti.

Allegato 5C.3 dello Schema di Garanzia Personale *Mezzanine* a garanzia della Tranche Mezzanine

Comunicazione di avvenuta definizione della posizione

Spettabile
[Confidi]
[Luogo, data]

Oggetto: Comunicazione di Avvenuta Definizione della Posizione ai sensi del contratto di pegno sottoscritto in data [•]

Egregi Signori,

Facciamo riferimento all'Articolo [.] dell'atto di rilascio di Garanzia Personale *Mezzanine* (l' "Atto") tra noi concluso in data [•] e, in particolare, al contratto di finanziamento concluso da noi in data [•] con l'Impresa [•] [a rogito del notaio [•]] (il "Contratto di Finanziamento").

I termini che cominciano con lettera maiuscola e che non siano diversamente definiti nella presente comunicazione avranno il significato ad essi attribuito nell'Atto.

Facendo seguito alla nostra Comunicazione di Escussione datata [•], Vi comunichiamo che le Perdite registrate con riferimento al Contratto di Finanziamento sono state definitivamente contabilizzate e cristallizzate.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, Vi comunichiamo che non daremo corso ad ulteriori escussioni della Garanzia Personale *Mezzanine* in relazione al Contratto di Finanziamento in oggetto.

Cordiali saluti

[•]

* * *

Allegato 5C.4 dello Schema di Garanzia Personale *Mezzanine* a garanzia della Tranche Mezzanine.

Comunicazione di escussione

INFORMAZIONI E DATI DA TRASMETTERE A CONFIDI IN CASO DI ESCUSSIONE DELLA GARANZIA

- Estremi dell'impresa e del Finanziamento;
- Importo dell'esposizione dell'impresa beneficiaria per capitale, interessi contrattuali ed interessi di mora, al momento della richiesta di attivazione della garanzia;
- Delibera di concessione e contratto di finanziamento;
- Documentazione comprovante la sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso per la finanziabilità;
- Breve descrizione dell'evento che ha dato origine al *default*;
- Nel caso di escussione a titolo provvisorio della Garanzia Personale *Mezzanine*, importo stimato della futura perdita.